

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: antidiscriminazione@asgi.it

n. 12/ agosto-settembre 2011

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Censimento della popolazione: Accolti due ricorsi dell'ASGI a Milano e Genova contro l'esclusione dei cittadini extracomunitari dalle procedure di selezione per le posizioni di rilevatori. Anche a seguito della presa di posizione dell'UNAR, molti Comuni italiani riaprono le selezioni, consentendo la partecipazione anche ai cittadini extracomunitari
2. ASGI e la CGIL denunciano la Lega Nord per le molestie e ritorsioni a sfondo razziale contro la militante della SPI-CGIL che difende i diritti degli immigrati a Adro (Brescia)
3. L'ASGI contro l'esclusione dei lavoratori extracomunitari dalle procedure di selezione per l'assunzione di autisti nell'azienda per il trasporto pubblico locale di Genova
4. L'ASGI denuncia la discriminazione operata dalla Regione Veneto nel concedere contributi economici alle famiglie numerose, riservandoli a quelle formate solo da cittadini italiani lungo residenti in Veneto
5. Il Tribunale di Trieste accoglie il ricorso dell'ASGI contro la legge regionale del FVG che subordina l'accesso al fondo locazioni ad un requisito di anzianità di residenza decennale in Italia. Risarcite quattro famiglie rumene
6. Il Tribunale di Firenze riconosce il diritto di una donna apolide all'assegno di maternità comunale
7. Poste Italiane s.p.a revoca i bandi discriminatori che mettevano all'asta gli alloggi riservandone l'acquisto ai soli cittadini italiani

NORMATIVA ITALIANA

1. L'azione giudiziaria anti-discriminazione non più regolata da un procedimento cautelare, ma dal rito sommario di cognizione
2. Introdotta un'imposta di bollo sui trasferimento di denaro verso Paesi terzi da parte di stranieri irregolari
3. Ormai prossima l'emanazione del regolamento di attuazione dell'Accordo di integrazione
4. Documento sulla corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte di Regioni e Province autonome

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti Civili

1. Corte Costituzionale: Illegittima la norma del "pacchetto sicurezza" che condiziona la capacità matrimoniale dello straniero alla regolarità del suo soggiorno in Italia

Lavoro – Pubblico Impiego

1. Due pronunce del Tribunale di Genova sull'accesso degli stranieri extracomunitari ai rapporti di pubblico impiego

Lavoro - Istituti religiosi

1. La Corte di Cassazione si pronuncia sul contratto di lavoro dei portieri di istituti religiosi che svolgono anche attività di ospitalità previo corrispettivo di un compenso

Diritti sociali

1. Tribunale di Bolzano: La normativa provinciale che dispone l'efficacia differita della dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei gruppi linguistici autoctoni ai fini dell'accesso alle agevolazioni edilizie va disapplicata perché in contrasto con il diritto dell'UE sulla libera circolazione

2. Corte di Cassazione: L'Accordo di associazione euromediterraneo consente ai cittadini marocchini regolarmente soggiornanti in Italia l'accesso alle prestazioni di invalidità anche se non in possesso del pds CE per lungo soggiornanti

Diritto sportivo

1. Tribunale di Pescara: Discriminatorio il rifiuto del tesseramento ad una società calcistica del minore straniero non accompagnato sottoposto ad affidamento

GIURISPRUDENZA EUROPEA

1. Corte di Giustizia dell'Unione europea: la clausola di *standstill* dell'Accordo di associazione CEE-Turchia puo' essere fatta valere dal cittadino turco che intende esercitare un'attività di lavoro autonomo in un Paese membro, anche se il suo soggiorno e' stato autorizzato previo espresso divieto di tale esercizio
2. Corte di Giustizia dell'Unione europea: Divieto di discriminazioni fondate sull'età. Il divieto assoluto di esercitare l'attività di pilota dopo i 60 anni non e' compatibile con la direttiva n. 2000/78/CE
3. CEDU: Inammissibile il ricorso delle Associazioni Islamiche svizzere contro la norma relativa al divieto di costruire minareti

NEWS ITALIA

1. Al via la campagna "L'Italia sono anch'io". Due proposte di legge d'iniziativa popolare per la riforma della normativa sulla cittadinanza e il diritto di voto degli stranieri alle elezioni amministrative
2. Nasce l'Osservatorio contro le discriminazioni a Venezia

NEWS EUROPA

1. Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa giudica insufficienti e non compatibili con gli standard internazionali le misure adottate dalle autorità italiane nei confronti dei Rom
2. Nuove linee guida dell'ECRI per il contrasto alle discriminazioni nei confronti dei Rom
3. Vertice dei Sindaci delle città europee sull'inclusione sociale dei Rom organizzato a Strasburgo dal Consiglio d'Europa

RAPPORTI E DOCUMENTI

MATERIALI DI STUDIO

LIBRI E PUBBLICAZIONI

SEMINARI E CONVEGNI

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Censimento della popolazione: A seguito dei ricorsi vinti dall'ASGI a Milano e Genova e delle prese di posizione dell'UNAR, nonché di diverse associazioni, molti Comuni italiani hanno riaperto le selezioni per le posizioni di rilevatori, consentendo anche ai cittadini extracomunitari di parteciparvi

Nonostante la richiesta avanzata già nel luglio scorso dall'ASGI e dall'UNAR, l'ANCI ed il Ministero dell'Interno non hanno inteso chiarire la loro posizione sulla discriminazione subita dai cittadini stranieri

L'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dd. 12 agosto 2011 (n. 11461/RGL), può essere scaricata al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_itgiurisprudenza.milano_censimento_2011.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Genova dd. 16 agosto 2011, può essere scaricata al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_genova_16082011.pdf

Due ordinanze, rispettivamente del Tribunale ordinario di Milano – Sezione Lavoro e del Tribunale di Genova, hanno ritenuto discriminatorio il comportamento dei due rispettivi Comuni nell'escludere i cittadini extracomunitari regolarmente residenti dalle selezioni per le posizioni lavorative temporanee di rilevatori del censimento generale della popolazione, ordinando alle amministrazioni locali di pubblicare un nuovo bando per permettere l'accesso alla graduatoria anche ai cittadini extracomunitari. Agli inizi di agosto, l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) ha inviato a 50 Comuni capoluogo un proprio parere favorevole alla partecipazione dei cittadini extracomunitari alla selezione per le posizioni di rilevatori e coordinatori del censimento. A seguito di tali sviluppi, molti Comuni italiani hanno provveduto a modificare i bandi per le selezioni, aprendo la partecipazione anche ai cittadini extracomunitari.

E' questo il caso ad esempio dei Comuni di Faenza, di Firenze, nei confronti del quale era intervenuta con due lettere l'antenna territoriale locale anti-discriminazione dell'ASGI, del Comune di Pordenone, sollecitato dalla locale Associazione degli Immigrati, di quello di Perugia, di Palermo, sollecitato dalle prese di posizioni della sez. regionale siciliana dell'ASGI e della CGIL. Anche il Comune di Roma, facendo seguito del parere reso noto dall'UNAR il 19 luglio scorso, con nota del 16 agosto u.s. ha comunicato all'UNAR la decisione di "offrire l'opportunità di partecipazione al bando anche ai non appartenenti a Paesi dell'Unione europea". "Di conseguenza", si legge nella nota, verranno prorogati i "termini di presentazione delle domande per quanto attiene al profilo di "rilevatore" connessa, tra l'altro, alla possibilità per i cittadini extracomunitari di presentare la propria candidatura"(in proposito si veda il sito web dell'UNAR: <http://www.unar.it>).

L'ASGI esprime da un lato soddisfazione per questi sviluppi positivi, ma si rammarica del fatto che nella maggior parte dei Comuni italiani i cittadini extracomunitari sono stati alla fine esclusi dalle selezioni, così come in molti casi le graduatorie sono state già pubblicate all'inizio di agosto con conseguente difficoltà di porre rimedio al comportamento discriminatorio. L'ASGI esprime

perplexita' sul fatto che sia mancata una presa di posizione chiarificatrice da parte dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e del Ministero dell'Interno, nonostante le richieste in questo senso indirizzate tanto dall'ASGI quanto dall'UNAR fin dalla meta' di luglio (si veda in proposito al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1773&l=it).

Il primo a pronunciarsi sull'illegittimita' dell'esclusione dei cittadini extracomunitari dalle selezioni per le posizioni di rilevatori del censimento e' stato il Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 12 agosto scorso (si veda il testo integrale dell'ordinanza al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1773&l=it).

Secondo il Giudice del lavoro, Riccardo Attanasio, è del tutto infondata la pretesa del Comune di Milano di fare riferimento alle norme sull'accesso al pubblico impiego: i rilevatori sono infatti legati all'amministrazione da contratti di prestazione occasionale per i quali nessuna norma impone vincoli di cittadinanza, dovendosi invece applicare il principio di parità tra cittadini e stranieri nell'attività contrattuale fissato dall'art. 2, comma 2, del T.U. immigrazione.

Il Giudice ha tuttavia anche colto l'occasione per ribadire che comunque neppure i rapporti di pubblico impiego sono più soggetti al vincolo della cittadinanza se non laddove comportino l'esercizio di pubbliche funzioni (che viene escluso con riferimento all'attività dei rilevatori del censimento) dovendo l'ordinamento attenersi alla convenzione OIL 143/75 che consente di limitare l'accesso dei lavoratori migranti ai rapporti d'impiego solo quando ciò sia necessario a tutela dell'interesse nazionale. La decisione garantisce anche la totale eliminazione della discriminazione ordinando al Comune di Milano riaprire il bando per un periodo identico a quello che era stato garantito per la raccolta delle domande dei cittadini italiani.

Con successiva ordinanza depositata il 16 agosto scorso, anche il Tribunale di Genova ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta dei Comuni italiani che escludono i cittadini extracomunitari dalle selezioni per gli incarichi di rilevatori e coordinatori comunali del censimento generale della popolazione e delle abitazioni in programma nell'autunno (il testo integrale dell'ordinanza del Comune di Genova può essere scaricato al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1775&l=it).

Il giudice del lavoro di Genova ha ritenuto illegittima la condotta del Comune di Genova che ha indetto un bando per la selezione dei rilevatori del censimento prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Secondo il giudice di Genova, l'amministrazione comunale non poteva fare riferimento alla normativa che prevedrebbe - secondo l'interpretazione governativa- il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso agli impieghi civili nella Pubblica amministrazione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 487/94, in quanto gli incarichi di rilevatori comunali del censimento non si costituiscono attraverso rapporti pubblici d'impiego, bensì nelle modalità dei contratti di lavoro parasubordinato per prestazioni occasionali. Pertanto, secondo il giudice di Genova non vi sono ostacoli normativi alla possibilità per i cittadini extracomunitari di essere assunti come rilevatori del censimento in quanto essi godono del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di diritti civili e di occupazione in virtù di una molteplicità di norme giuridiche, prima fra tutte l'art. 2 del d.lgs. n. 286/98 facente riferimento alla Convenzione OIL n. 143/1975. Secondo detta Convenzione, lo Stato ha la possibilità di restringere l'accesso dei lavoratori migranti a determinate categorie di occupazioni e funzioni solo quanto questo sia necessario nell'interesse dello Stato. Tale nozione tuttavia deve essere applicata solo con riferimento a quelle attività che comportino potestà d'imperio e di certificazione documentale. Dalla disamina delle circolari ISTAT risulta evidente come i compiti affidati ai

rilevatori, pur avendo un immediato riflesso pubblicistico, non comportano l'esercizio di pubblici poteri per cui il requisito di cittadinanza appare discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia. Accogliendo il ricorso proposto dall'ASGI, il giudice ha ordinato al Comune di Genova di pubblicare un nuovo bando di selezione consentendo la presentazione delle domande anche ai cittadini extracomunitari.

2. ASGI e CGIL denunciano la Lega Nord: Molestie e ritorsioni a sfondo razziale contro la militante della CGIL che difende gli immigrati a Adro (Brescia)

Azione giudiziaria per un manifesto offensivo nei confronti della militante CGIL e degli immigrati. Richiesto il risarcimento del danno per l'offesa arrecata alla dignità della persona e la finalità ritorsiva del comportamento molesto.

ASGI e Fondazione Piccini per i diritti dell'uomo, hanno depositato al giudice di Brescia un'azione giudiziaria anti-discriminazione contro la Lega Nord sezione Lombardia e contro la Lega Nord nazionale in relazione all'affissione di un manifesto sulla vetrina (lato interno) della sede della Lega Nord di Adro (prov. di Brescia), nel quale sono state scritte frasi altamente offensive nei confronti di una locale militante della SPI CGIL Pensionati nota per il suo impegno a fianco degli immigrati e per la sua militanza contro i provvedimenti discriminatori promossi dal governo locale della cittadina a guida leghista e balzato agli onori della cronaca per la nota vicenda delle centinaia di "soli padani" apposti sugli spazi della scuola comunale.

Facendo evidente riferimento all'aiuto prestato dall'iscritta allo SPI CGIL ad un nucleo familiare immigrato che era stato oggetto di un provvedimento di sfratto, il manifesto riporta la seguente frase ingiuriosa: *"Cara la me romana [che e' il nome della militante CGIL] sono tutti bravi a fare i culattoni con il culo degli altri (tipico dei comunisti: quello che e' tuo e' tuo quello che e' mio e' tuo) portatelo a casa tu il beduino sfrattato (non paga l'affitto da due anni) noi nella casa del comune ci mettiamo gente anziana e bisognosa ma di Adro. Prima i nostri poi anche gli altri ! W la lega nord, W Bossi"*.

I ricorrenti ravvedono nei contenuti del manifesto la fattispecie della molestia a sfondo etnico-razziale definita e conseguentemente proibita dall'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 215/2003 di recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE, come *"quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo"*. Secondo i ricorrenti, infatti, la fattispecie rientra pienamente nella previsione normativa e ciò sia che si abbia riguardo alla generalità degli immigrati, che vengono qualificati con il termine a connotazione evidentemente spregiativa di "beduino", sia nei confronti della militante della CGIL, che viene offesa nella sua dignità di donna, con l'epiteto tipicamente maschilista ed omofobo di "culattona".

Secondo la definizione di molestia di cui alla normativa italiana ed europea, non viene richiesto affatto che la vittima della comportamento così qualificato sia essa stessa portatrice del fattore vietato, facendo esclusivo riferimento a "comportamenti indesiderati posti in essere per motivi di..." e senza alcun riferimento alla condizione personale della vittima. E nella specie non vi è dubbio che i motivi del comportamento molesto siano esattamente quelli vietati cioè razza e origine etnica, ovvero la condizione degli immigrati stranieri visti come titolari di una dignità sociale inferiore rispetto agli "autoctoni".

In secondo luogo perché la stessa Corte di Giustizia europea con la sentenza 17.7.2008 *Coleman* ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di discriminazione e molestia “associata”, nel senso che il soggetto viene colpito non in quanto appartenente al gruppo protetto, ma in quanto collegato al gruppo e al fattore protetti. Con la pronuncia citata, infatti, la Corte ha ritenuto applicabile la direttiva 2000/78 e ha ritenuto sussistente la discriminazione e la molestia per ragioni di disabilità in un caso in cui l’una e l’altra erano state subite da una madre lavoratrice non disabile, a causa delle assenze dal lavoro determinate dalla necessità di accudire la figlia disabile. Ciò che quindi ha determinato l’applicabilità della direttiva è stata dunque non l’appartenenza, ma il legame tra il gruppo protetto (i disabili, in quel caso) e il soggetto discriminato o molestato. In analogia, dunque, la militante della CGIL di Adro subisce ora un trattamento lesivo della sua dignità personale a causa della attività da lei svolta a tutela del gruppo protetto (gli stranieri, genericamente intesi) e in immediata connessione materiale e temporale con la molestia compiuta nel contempo nei confronti del gruppo protetto dalla direttiva.

I ricorrenti sottolineano inoltre che questo non è l’unico episodio molesto sofferto dall’interessata, ma giunge a seguito di altri episodi, per cui emerge evidentemente il collegamento e la finalità ritorsiva rispetto all’attività compiuta dalla vittima di contrasto alle discriminazioni e alle politiche pubbliche discriminatorie operate dal governo locale a guida leghista e culminate in una serie di azioni giudiziarie concluse con la soccombenza dell’ente locale. Pertanto, i ricorrenti chiedono al giudice di accertare la natura ritorsiva del comportamento messo in atto con l’affissione del manifesto e conseguentemente di applicare l’art. 4 bis del d.lgs. n. 215/03, con il quale è stato recepito l’art. 9 della direttiva europea n. 2000/43: “*La tutela giurisdizionale di cui all’art. 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento*”, con conseguente legittimità della richiesta di liquidazione del danno anche non patrimoniale quale forma di danno punitivo nei casi in cui l’atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento. I ricorrenti hanno dunque richiesto un risarcimento a carico della Lega Nord e a favore della parte lesa pari a 30.000 euro, oltreché l’immediata rimozione del manifesto offensivo.

3. Avviso di selezione per autisti nell’azienda dei trasporti pubblici locali di Genova (ATM) per soli cittadini italiani e comunitari

ASGI: “Una discriminazione illegittima e anacronistica”. Applicata una norma risalente al 1931!

La lettera inviata dalla sez. reg. ASGI della Liguria all’ATM di Genova sul carattere discriminatorio della selezione degli autisti può essere scaricata dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_atm_ge_selezione_13092011.pdf

L’Azienda per i trasporti pubblici locali di Genova (ATM) ha indetto un avviso di selezione per posizioni lavorative di autisti, escludendo i cittadini extracomunitari dalla possibilità di avanzare la propria candidatura (si veda il sito web: http://www.amt.genova.it/amt/selezione/lavora_con_noi.asp).

Con una lettera indirizzata all’ATM di Genova ed inviata per conoscenza anche all’UNAR, l’avv. Elena Fiorini, del Foro di Genova, a nome della sezione ligure dell’ASGI, ha preso posizione contro

l'avviso di selezione indetto dall'ATM di Genova, ritenendolo illegittimo ed in violazione delle norme del T.U. immigrazione e del diritto anti-discriminatorio vigente.

Il tutto nasce dal fatto che la locale Azienda per il trasporto pubblico urbano di Genova, come molte altre in Italia, continua ad applicare l'art.10, allegato A) del Regio Decreto n. 148/1931 (meglio conosciuto come la legge sulle corporazioni fasciste), disposizione estesa ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano a partire dalla L. 628/52, a norma del quale tra i requisiti di assunzione sussisterebbe anche quello *“di essere cittadino dello Stato italiano o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità”*.

La tesi della permanenza in vigore di una tale norma appare priva di fondamento in quanto sembra ignorare come l'Italia abbia innanzitutto ratificato la Convenzione OIL n. 143/1975 che prevede il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di professione, per cui l'accesso dei lavoratori migranti può essere limitato per determinate categorie di occupazione e di funzioni, solo qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato (artt. 10 e 14 della Convenzione, ratificata in Italia con legge n. 158/81).

Il successivo testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/98) ha ribadito il principio della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di occupazione a favore dei lavoratori migranti regolarmente soggiornanti (art. 2 c. 3). Ugualmente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 454/98 ha chiarito in primo luogo che il principio di parità di trattamento è da considerarsi principio generale dell'ordinamento, trovando fondamento anche nell'art. 3 Cost. ; in secondo luogo che esso trova applicazione non solo dopo la costituzione del rapporto, ma anche nella fase di accesso al lavoro. Ugualmente, il datore di lavoro deve attenersi al principio di non discriminazione per motivi di nazionalità anche in ragione dell'art. 43 c. 1 e 2 del d.lgs. n. 286/98.

E' del tutto evidente, pertanto, che la norma dell'art. 10 allegato A delle leggi sulle corporazioni fasciste, richiamata dalla legge n. 628/52 e' stata soggetta ad abrogazione tacita per effetto della successione delle leggi nel tempo, con l'entrata in vigore del Testo unico immigrazione.

In tal senso, si e' espresso pure il Tribunale di Milano , con l'ordinanza della sez. lavoro dd. del 20 luglio 2009 (*H.M.+ASGI+Avvocati per niente Onlus c/ Azienda Trasporti Milanesi S.P.A.*), che ha accertato e dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento di ATM SpA di Milano consistente nel prevedere e richiedere la cittadinanza italiana o di Stato dell'Unione europea come requisito per l'assunzione, ordinando ad ATM SpA la cessazione del comportamento e la rimozione della richiesta di cittadinanza tra i requisiti di selezione (si veda l'ordinanza del Tribunale di Milano al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=430).

Gia' nel luglio 2007 l'ASGI aveva denunciato, con un proprio parere, l'illegittima applicazione della norma del R.D. del 1931 nelle procedure di selezione del personale delle imprese del trasporto pubblico urbano e regionale, richiedendo ai sindacati dei trasporti e alle associazioni di categoria di eliminare espressamente tale requisito anche attraverso la contrattazione collettiva (copia della lettera può essere scaricata dal sito web: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/luglio/lett-asgi-discr-trasp-loc.html>). Su sollecitazione dell'ASGI anche l'UNAR era intervenuto con un proprio parere e proprie raccomandazioni redatte nell'ottobre del 2007, anche in questo caso favorevoli alla tesi dell'illegittimità della discriminazione operata nei confronti dei cittadini extracomunitari (copia del parere dell'UNAR può essere scaricata dal sito web: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/novembre/par-unar-trasp-pubblico.html>).

4. Regione Veneto: Contributi economici alle famiglie numerose, ma solo se di cittadinanza italiana e residenti in Veneto da almeno cinque anni

ASGI: “Una misura discriminatoria nei confronti degli stranieri e degli stessi cittadini italiani provenienti da altre regioni contraria alla Costituzione italiana e al diritto dell’Unione europea”.

Il parere del Servizio anti-discriminazioni e della sez. reg. del Veneto dell’ASGI sul programma "bonus famiglie" della Regione Veneto (137.07 KB) puo’ essere scaricato al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/memo_bonus_famiglie_regione_veneto.pdf

Con delibera della Giunta Regionale n. 1360 dd. 3 agosto 2011, la Regione del Veneto prevede la realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti plurigemellari.

L’importo complessivo disponibile per il contributo economico denominato “bonus famiglia” è di un milione di euro, di cui 880 mila da destinare alle famiglie numerose (con numero di figli pari o superiore a quattro) e 120 mila euro per le famiglie con parti trigemellari. Le domande dovranno essere presentate dai comuni entro il 31 ottobre c.a.

I requisiti richiesti sono la cittadinanza italiana, la residenza da almeno 5 anni nella Regione del Veneto, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito ai redditi dell’anno precedente non superiore a 30 mila euro.

Il bonus varia a seconda del numero dei figli: 600 euro alle famiglie con 4 figli; 700 euro con 5 figli; 800 euro con 6 figli; 900 euro con 7 figli; 1.000 euro con 8 figli; 1.200 euro con 9 figli o in numero superiore a 9. Per le famiglie con parti trigemellari è invece previsto un bonus di 900 euro ma, se sono presenti altri figli, la famiglia non potrà beneficiare di entrambe le tipologie di contributo.

I Comuni, dopo aver accolto la domanda ed accertato il possesso dei requisiti, dovranno stilare, entro il 31 ottobre 2011, una graduatoria per ogni tipologia di famiglie in base al reddito ISEE.

Con un documento sottoscritto congiuntamente dal servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose e dalla sezione regionale per il Veneto, ed inviato al Presidente della Regione, all’ANCI Veneto, all’UNAR, nonché alla Commissione europea, l’ASGI ha inteso sottolineare come i criteri di cittadinanza e di anzianità di residenza previsti dalla suddetta delibera della Regione Veneto ai fini dell’accesso alla prestazione denominata “bonus famiglia” sono in contrasto con la Costituzione ed il diritto dell’Unione europea, in quanto determinano una discriminazione a danno dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea, nonché degli stessi cittadini italiani i quali pur residenti in Veneto non dispongano del richiesto grado di “autoctonia” .

Nel documento si sottolineano i profili di contrasto della misura introdotta dalla Regione Veneto con il principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale che piu’ volte ha rimarcato come requisiti di cittadinanza e di anzianità di residenza costituiscono elementi di distinzione arbitrari se riferiti all’accesso a prestazioni sociali finalizzate all’inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della persona (in particolare Corte Cost., sent. n. 40/2011). Ugualmente, l’esclusione dalla misura di sostegno del reddito delle

famiglie numerose voluta dalla Regione Veneto nei confronti dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari confligge palesemente con i principi di libertà di circolazione e di non discriminazione di cui al diritto dell'Unione europea. Parimenti appare violato il principio di parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale di cui debbono godere talune categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea per effetto di disposizioni del diritto dell'Unione europea (lungo soggiornanti, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria). La discriminazione operata nei confronti dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio della Regione Veneto, appare inoltre in insanabile contrasto con l'art. 41 del T.U. immigrazione, che prevede il principio di parità di trattamento per coloro che siano in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno.

L'ASGI ha segnalato la discriminazione operata dalla Regione Veneto all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) presso il Dipartimento Pari Opportunità, nonché alla Commissione europea, richiedendo l'avvio di una procedura d'infrazione del diritto UE ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

La delibera della Regione Veneto può essere scaricata dal sito web:
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/A8EAC74B-F588-4200-A9DC-6ED23AF30D34/0/DGR_1360_DSSO.pdf .

Tutte le informazioni sul programma "bonus famiglie" della Regione Veneto possono essere reperite sul sito web della Regione Veneto:
<http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/finanziamento+parti+trigemellari+e+famiglie+numerose.htm>

5. Tribunale di Trieste: "Discriminatoria e contraria al diritto dell'Unione europea la legislazione regionale del FVG che subordina l'accesso al fondo di sostegno alle locazioni ad un requisito di anzianità di residenza decennale in Italia"

Accolto il ricorso presentato da quattro famiglie rumene e dall'ASGI. Il Comune di Trieste condannato al pagamento del danno patrimoniale per l'esclusione degli interessati dalla graduatoria e la Regione FVG al trasferimento dei relativi fondi al Comune.

L'ordinanza del Tribunale di Trieste, sezione lavoro e previdenza, n. 479/2011 dd. 05.08.2011, può essere scaricata al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_ts_479_2011_09082011.pdf

Una nuova ordinanza di un tribunale del Friuli-Venezia Giulia va a sottolineare il carattere discriminatorio e contrario al diritto dell'Unione europea della legislazione regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di prestazioni di *welfare*, fondata sui requisiti di anzianità di residenza. Con l'ordinanza n. 479/2011 dd. 05 agosto 2011, il giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste ha dichiarato la natura discriminatoria del bando di concorso indetto il 19 aprile 2010 dal Comune di Trieste per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni, previsti dall'art. 12 della L.r. del FVG n. 6/2003 e subordinati ad un requisito di anzianità di residenza decennale in Italia per effetto degli art. 4 e 5 della legge regionale fvg n. 18/2009, con l'eccezione prevista per i discendenti di

corregionali emigrati all'estero dal territorio corrispondente all'attuale FVG e che hanno fissato la loro residenza nel FVG, e degli appartenenti alle Forze armate e di polizia residenti nel FVG.

Il giudice del lavoro di Trieste ha accolto il ricorso presentato da quattro nuclei familiari rumeni residenti a Trieste e dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), riconoscendo che il requisito di anzianità di residenza costituisce una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall'ordinamento dell'Unione europea, in quanto contrario al principio di libertà di circolazione dei cittadini di altri Paesi membri dell'UE e a quello di parità di trattamento previsto a favore non solo dei cittadini comunitari, ma anche di altre categorie di cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'UE, ma ugualmente protetti da specifiche norme di diritto europeo (i titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria).

Il giudice ha accolto tutti i rilievi mossi dai ricorrenti, riconoscendo che un criterio di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata su basi di nazionalità perché può essere soddisfatto proporzionalmente in misura maggiore dai cittadini nazionali piuttosto che da quelli migranti per ovvie ragioni di un minore radicamento sul territorio dei secondi. Inoltre, tale discriminazione indiretta non può ritenersi sorretta da una valida causa giustificatrice, avendo in considerazione le finalità per loro natura universalistiche dell'istituto del sostegno alle locazioni, volto a garantire -mediante la riduzione della spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione - l'accesso dei non abbienti al diritto all'abitazione, quale diritto sociale fondamentale, riconosciuto come tale dalla Corte Costituzionale anche nella recente sentenza n. 61/2011, e come tale spettante a tutti i residenti.

Dalla constatazione della illegittimità del criterio di anzianità di residenza previsto dalla normativa regionale, il giudice ha concluso che il Comune di Trieste è tenuto, ai sensi dell'art. 44 c. 7 del d.lgs. n. 286/98 e dell'art. 4 c. 4 del d.lgs. n. 215/03, a risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito, versando loro le somme di cui avrebbero beneficiato se non fossero stati ingiustamente esclusi dalla graduatoria, mentre la Regione Friuli Venezia Giulia dovrà trasferire i rispettivi fondi al Comune di Trieste per far fronte al maggiore fabbisogno abitativo registrato a seguito del procedimento giudiziario.

La novità di tale pronuncia del giudice del lavoro di Trieste rispetto a quelle precedenti degli altri tribunali del F.V.G. sta proprio nel fatto di aver riconosciuto pienamente la corresponsabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia nella discriminazione perpetrata, in qualità di ente amministratore coinvolto nel procedimento. Questo in quanto la Regione FVG non solo non ha esercitato il dovere di disapplicazione della normativa discriminatoria, ma anzi, emanando un regolamento applicativo della normativa regionale contenente il requisito discriminatorio, ha dato istruzioni agli enti locali di effettuare la discriminazione vietata dal diritto europeo. Di conseguenza, la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata condannata ai sensi dell'art. 2 ultimo comma della direttiva n. 2000/43/CE che assimila all'atto discriminatorio anche l'ordine di discriminare. Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia sono state condannate pure al pagamento delle spese legali

Il carattere discriminatorio e contrario al diritto dell'UE della normativa della Regione FVG sul *welfare* non è stato evidenziato soltanto dai giudici del FVG, ma anche dalle stesse istituzioni europee a Bruxelles, in quanto ha determinato l'avvio da parte della Commissione europea di due distinte procedure di infrazione del diritto dell'Unione europea.

Con una lettera inviata il 7 aprile scorso alla Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea, la Commissione europea ha, infatti, messo in mora l'Italia con riferimento tra l'altro alle

normative in materia di benefici di *welfare* promosse dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nel corso della presente legislatura. La Commissione europea ha contestato la politica intrapresa dalla Regione FVG di riforma del *welfare* regionale fondata su due criteri fondamentali: quello di "autoctonia" (cioè sulla esclusività o preferenza o priorità nell'assegnazione ed erogazione dei benefici sociali alle persone residenti da lungo tempo nel territorio nazionale e regionale) e di "consanguineità" (la preferenza nell'accesso agli istituti di *welfare* ai discendenti di emigranti dal territorio dell'odierno FVG che hanno inteso stabilire la loro residenza nel FVG: solitamente trattasi di discendenti anche di terza o quarta generazione di emigranti che hanno lasciato il Friuli tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento per recarsi in Paesi del Sud America e che hanno conservato o possono riacquistare la cittadinanza italiana in base al principio dello *jus sanguinis*).

A tale riguardo, la Commissione europea sottolinea nella lettera di messa in mora che *«tali disposizioni regionali in forza delle quali l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare sono subordinati ad un determinato numero di anni di presenza sul territorio nazionale e/o regionale costituiscono una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo che risiedono abitualmente nel territorio italiano, in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f)»*. Infatti, secondo la Commissione, *«tale requisito è più facile da soddisfare per i cittadini italiani, tanto più che è stata prevista una deroga specifica per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la loro residenza in regione»* per cui *«tale norma equivale ad imporre ai soggiornanti di lungo periodo un ulteriore requisito correlato alla durata del soggiorno in Italia per beneficiare dei diritti di cui all'art. 11 della direttiva, nonostante tali diritti derivino direttamente dal permesso di soggiorno di lungo periodo e vadano direttamente concessi al titolare del permesso di soggiorno»*.

L'Italia aveva dunque tempo fino al 6 giugno per presentare le proprie osservazioni in relazione alla procedura di infrazione aperta nei suoi confronti con riferimento alle normative sul *welfare* della Regione autonoma FVG. In caso di risposta non soddisfacente, la Commissione europea potrà emettere un parere motivato, secondo quanto previsto dall'art. 258 del TFUE.

Nel corso del mese di marzo 2011, la Regione F.V.G. ha ricevuto dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un'ulteriore richiesta di informazioni dalla Commissione europea dd. 25 febbraio 2011, volta a verificare la compatibilità delle normative regionali in materia di *welfare* (inclusa quella sul fondo per il sostegno alle locazioni) con la direttiva n. 2004/38/CE in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. In tale missiva della Commissione europea, inviata nell'ambito del sistema di comunicazione EU-Pilot, viene precisato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia europea, le norme relative alla parità di trattamento previste dal diritto UE *"vietano non solo le discriminazioni palesi, in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che fondandosi su altri criteri di distinzione, pervenga in effetti al medesimo risultato"*. La Commissione europea, dunque puntualizza, che i requisiti di residenza previsti dalle leggi regionali in materia di *welfare* risultano contrarie alle disposizioni contenute nell'art. 24 della direttiva n. 2004/38/CE, in quanto appaiono più facili da soddisfare per i cittadini italiani rispetto ai cittadini migranti dell'UE (in proposito si veda Commissione europea, direzione generale giustizia, Direzione C: diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione, Richiesta di informazioni *EU-Pilot* su presunte violazioni della direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, lettera a firma di Aurel Ciobanu- Dordea dd. 25 febbraio 2011).

In risposta all'iniziativa della Commissione europea, la giunta regionale di centro-destra del FVG, nella seduta svoltasi il 17 giugno scorso, su proposta dell'Assessore regionale con delega per le

politiche familiari, Roberto Molinaro (UDC), ha approvato un disegno di legge di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali (allegato alla generalità n. 1160), che, se approvata dal consiglio regionale, sostituirebbe gli attuali e disparati requisiti di anzianità di residenza in Italia e nel FVG previsti dalla legislazione vigente, con un requisito unico di anzianità di residenza biennale nel territorio regionale del FVG per i cittadini italiani, quelli di altri Paesi membri dell'UE, i titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e i rifugiati politici o titolari della protezione sussidiaria, ed, in aggiunta a questo, un requisito di anzianità di residenza quinquennale in Italia per i cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE titolari di permesso di soggiorno ordinario (in proposito si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1718&l=it)

L'ASGI ritiene che tale disegno di legge non sia in grado di superare i rilievi di contrasto con il diritto dell'Unione europea e presenti evidenti profili di incostituzionalità. La previsione di un requisito di anzianità di residenza biennale nel territorio regionale, pur ampliando in maniera inaccettabile la proporzione di cittadini nazionali provenienti da altre regioni italiane cui verrebbe pure negato l'accesso alle prestazioni di *welfare*, continuerebbe a colpire in misura proporzionalmente maggiore i cittadini provenienti da altri Stati membri dell'UE che esercitano il diritto alla libera circolazione, con ciò continuando a determinare una discriminazione indiretta o dissimulata nei loro confronti. Ugualmente, il requisito di residenza biennale in Regione verrebbe di fatto ad introdurre, nei confronti dei cittadini dell'Unione europea che esercitano la libera circolazione insediandosi nel FVG, una limitazione nell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale, ben oltre il limite temporale di tre mesi consentito dalla direttiva n. 2004/38/CE (art. 24 c. 2).

L'ASGI sottolinea, inoltre, come ridurre la durata del termine di anzianità di residenza richiesto ai fini dell'accesso a prestazioni di assistenza sociale, non è sufficiente per rendere compatibili tali misure con il diritto UE. Si ricorda infatti, a solo titolo di esempio, che nella causa *Commissione c. Lussemburgo*, (C-111/91, sentenza 10.03.1993), la Corte di Giustizia europea ha ritenuto contraria al diritto UE una disposizione normativa del Principato del Lussemburgo, dove si prevedeva, ai fini dell'erogazione di un assegno di natalità, il requisito di anzianità di residenza di un solo anno antecedente alla nascita. La Corte di Giustizia ha concluso che tale requisito, potendo essere più facilmente soddisfatto da una cittadina lussemburghese piuttosto che da una cittadina di altro Stato membro, costituiva una disparità di trattamento indirettamente discriminatoria, non giustificata da scopi legittimi e pertanto contraria al principio di libertà di circolazione e di non discriminazione nella fruizione di vantaggi sociali di cui all'art. 7 c. 2 del Regolamento n. 1612/68 e all'art. 52 del TCE.

Ugualmente, se il DDL della giunta regionale del FVG del 17 giugno scorso venisse approvato in aula, anche ai rifugiati e ai titolari della protezione sussidiaria residenti nella Regione FVG verrebbe impedito per i primi due anni di permanenza in Regione l'accesso a prestazioni di welfare importanti per la loro inclusione sociale, con ciò determinando una evidente discriminazione indiretta nei loro confronti incompatibile con le finalità del principio di parità di trattamento sancito dal *considerando* n. 33 della direttiva n. 2004/83, dove si afferma che: "Per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, senza discriminazioni nel quadro dei servizi sociali, assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati".

L'ASGI ritiene, pertanto, che una siffatta riforma della normativa regionale sul welfare, non sarà in grado di convincere la Commissione europea ad archiviare le procedure di infrazione del diritto UE.

Al di là dei profili di contrasto con il diritto UE, l'ASGI ritiene che il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale del FVG, estendendo la possibilità che cittadini italiani o stranieri, sebbene residenti nel FVG, possano soffrire dell'esclusione da benefici di *welfare* in base al criterio di anzianità di

residenza biennale in Regione, sia del tutto incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.

Già con la sentenza n. 40/2011, la Corte costituzionale italiana ha rilevato che la normativa del F.V.G., che aveva previsto l'esclusione di intere categorie di persone dal sistema integrato dei servizi sociali, per il difetto del possesso della cittadinanza europea, ovvero per la mancanza di una residenza temporalmente protratta in Regione per almeno trentasei mesi, non risultava rispettosa del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto introduceva, in violazione del limite di ragionevolezza, elementi di distinzione arbitrari per la fruibilità di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza, in quanto destinate a finalità di inclusione sociale ovvero alla tutela di valori universalistici quali ad esempio il sostegno ai minori, alla famiglia e alla funzione genitoriale. Secondo la Corte Costituzionale, l'irragionevolezza della previsione consisteva nel fatto che essa era volta ad escludere proprio coloro che risultavano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che il sistema integrato di prestazioni e dei servizi si proponeva di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.

E' evidente che quanto affermato dalla Corte Costituzionale, sebbene riferito alle norme allora approvate dal legislatore regionale, ha una valenza generale ed immanente, e suscettibile di trovare nuova applicazione nel caso in cui il legislatore regionale del FVG volesse persistere in una produzione normativa discriminatoria.

Uguualmente, presenta evidenti profili di contrasto con la giurisprudenza costituzionale la previsione di un trattamento differenziato tra cittadini italiani, UE e lungo soggiornanti da un lato e cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno ordinario dall'altro, con una disparità di trattamento sfavorevole per i secondi, per i quali verrebbe richiesto il requisito addizionale dell'anzianità di residenza quinquennale in Italia. La Corte Costituzionale, in numerose pronunce, ha chiarito come non possano ritenersi conformi ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza distinzioni di trattamento tra italiani e stranieri regolarmente residenti nell'accesso a benefici sociali incidenti su diritti sociali fondamentali quali quello all'abitazione ovvero al sostegno alla famiglia e ai minori, o ai soggetti disabili, e questo in relazione anche ad evidenti profili di contrasto con norme di diritto internazionale inerenti al sistema dei diritti umani, quali quelle contenute nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (si ricordano in proposito le pronunce della Corte Costituzionali n. 306/2008, n. 11/2009, n. 285/2009, n. 187/2010, n. 61/2011).

Il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale del FVG nella seduta del 17 giugno 2011 è pertanto chiaramente incompatibile con la Costituzione italiana, tanto che nella relazione introduttiva al medesimo si legge come lo stesso Segretario generale della Regione indichi possibili profili di incostituzionalità nel trattamento differenziato e sfavorevole previsto per i cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE muniti di permesso di soggiorno ordinario.

6. Tribunale di Firenze: l'assegno di maternità comunale va riconosciuto anche alle donne apolide

Accolto il ricorso presentato da una donna apolide contro il diniego opposto dal Comune di Firenze per mancanza del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

L'ordinanza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, n. 2940/2011 dep. il 09.08.2011, puo' essere scaricata al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_firenze_2940_2011_09082011.pdf

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza n. 2940/2011 R.G. depositata il 9 agosto scorso, ha accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da una donna dichiarata apolide ai sensi della Convenzione di New York del 1954 (ratificata in Italia con legge n. 306/62), contro il Comune di Firenze e l'INPS che le avevano negato l'accesso all'assegno di maternità comunale previsto dall'art. 66 della legge 23.12.1998, n. 448 (*"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*), poi trasfuso con modifiche nell'art. 74 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (*"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"*) .

Tale normativa ha introdotto, infatti, una prestazione sociale denominata "assegno di maternità", in favore delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che non beneficiano dell'indennità di cui agli art. 22, 66 e 70 del medesimo testo unico, per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione dalla stessa data, qualora il nucleo familiare di cui la donna fa parte si trovi in condizioni di disagio economico, risultante dal possesso di risorse economiche non superiori a determinati valori e calcolati sulla base dell'indicatore della situazione economica (ISE). L'importo dell'assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell'anno 2010, sono i seguenti: L'assegno di maternità (in misura piena) è pari a Euro 311,27 mensili per complessivi Euro 1.556,35 (Euro 311,27 x 5 mesi), mentre l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti non deve essere superiore a Euro 32.448,22. Le modalità applicative per l'erogazione dell'assegno sono state fissate con il D.M. 21.12.2000 n. 452. Ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 452/2000, la domanda per l'assegno di maternità deve essere presentata, presso il Comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio . Con messaggio INPS n. 12712 dd. 21/05/2007, l'INPS ha riconosciuto alle cittadine di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico il diritto di accedere al suddetto assegno, a prescindere dal possesso della carta di soggiorno, sulla base del principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale previsto a favore dei rifugiati politici della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 95 dd. 14.02.1970. Ministero del Lavoro e INPS non hanno, tuttavia, finora esteso, per via amministrativa, il diritto di accedere al suddetto assegno alle donne apolidi, nonostante l'art. 23 della Convenzione di New York del 28.09.1954 sullo status degli apolidi, ratificata dal nostro Paese, prevede la parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di assistenza pubblica.

Ne consegue che il Comune di Firenze ha negato l'accesso al beneficio alla suddetta donna, che nel corso del 2010 era stata riconosciuta apolide dal Tribunale civile di Firenze, in quanto ella beneficiava soltanto di un permesso di soggiorno di durata biennale e non della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, previsto dalla direttiva n. 109/2003, ne' era rifugiata politica ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.

Il giudice del lavoro di Firenze ha accolto il ricorso della donna apolide, sostenuto dagli avvocati dell'antenna territoriale anti-discriminazione ASGI di Firenze, sottolineando che l'esclusione dal beneficio degli apolidi e dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE a meno che non siano in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti o siano stati riconosciuti rifugiati politici, e' in violazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, nonché del diritto

dell'Unione europea, determinando così l'obbligo per gli enti locali di disapplicare il requisito discriminatorio previsto dalla normativa nazionale .

Il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze ha infatti ricordato come l'esclusione dalle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, dei cittadini stranieri extracomunitari i quali, pur regolarmente soggiornanti in Italia, non siano in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, e' stata oggetto di censura dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 187/2010 per violazione del principio fondamentale di uguaglianza. Il giudice di Firenze ha ricordato come il giudice delle leggi, con la sentenza n. 187/2010, ha fatto proprio il principio affermato dalla Corte di Strasburgo (Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza *Koua Poirrez c. Francia*, 30 settembre 2003; sentenza *Gaygusuz c. Austria*, 16 settembre 1996) secondo il quale "soltanto considerazioni molto forti potranno indurre a far ritenere compatibile con la convenzione una differenza di trattamento fondata sulla nazionalità" e ha applicato per la prima volta alle prestazioni assistenziali il principio (già affermato nelle sentenze 306/08 e 11/09) secondo il quale non sono consentite differenze in base alla nazionalità per quanto riguarda il godimento dei diritti fondamentali della persona, e dunque anche in relazione a quelle prestazioni di assistenza sociale che mirano "a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana".

Secondo il giudice di Firenze, la contrarietà della disposizione dell'art. 74 del d.lgs. n. 151/01 al divieto di discriminazioni di cui all'art. 14 della CEDU impone al giudice nazionale di disapplicare direttamente la norma nazionale, senza necessità di adire il giudice costituzionale per il giudizio di illegittimità costituzionale della normativa interna incompatibile con la fonte di diritto internazionale.

A tali conclusioni, il giudice di Firenze giunge ritenendo che dopo l'entrata in vigore del Trattato europeo di Lisbona, la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo abbia conosciuto un processo di "comunitarizzazione" per effetto dell'art. 52 comma 3 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione secondo il quale "laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono eguali quelli conferiti dalla suddetta convenzione", nonché dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea per cui "l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE che ha lo stesso valore giuridico dei trattati", per cui le disposizioni della Carta debbono trovare applicazione anche da parte degli Stati membri quando questi attuano il diritto dell'Unione europea (art. 51 della Carta).

Secondo il giudice di Firenze, l'assegno di maternità comunale, anche per le sue caratteristiche di diritto soggettivo, costituisce dunque una prestazione familiare e di sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CEE n. 1408/71 (ora sostituito dal Regolamento CE n. 883/2004) e pertanto e' soggetta alle norme sulla parità di trattamento di cui debbono beneficiare anche gli apolidi per espressa previsione del Regolamento comunitario e comunque viene a ricadere entro l'ambito del principio di non discriminazione richiamato dall'art. 21 della Carta europea e che deve essere interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo per effetto dell'art. 52 della Carta stessa.

Le conclusioni del giudice di Firenze, sebbene apprezzabili, appaiono ignorare come la Corte Costituzionale, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato europeo di Lisbona, con le sentenze n. 80 e 113/2011, abbia ribadito che "le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrino, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» (sentenze n. 1 del 2011; n.

196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008 [...] Prospettiva nella quale, ove si profili un eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; e, ove tale verifica dia esito negativo – non potendo a ciò rimediare tramite la semplice non applicazione della norma interna contrastante – egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all’indicato parametro”.

Ugualmente, il riferimento alle norme sulla parità di trattamento in materia di prestazioni di sicurezza sociale di cui al Regolamento CEE n. 1408/71 non appare pienamente corretto, in quanto l’applicazione di detto strumento di diritto dell’Unione europea ai cittadini di Paesi terzi, inclusi i rifugiati e gli apolidi, anche dopo le integrazioni di cui al Regolamento CE n. 859/2003, resta comunque limitato alle situazioni che non siano ”puramente interne” ad uno Stato membro (art. 1 reg. n. 859/2003), escludendo dunque dalla sua portata applicativa quelle persone che non abbiano circolato in almeno due Paesi membri dell’Unione europea. Si rammenta, in proposito, la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso *Khalil c. Germania* del 11.10.2001 (cause riunite C-95/99, C-98/99, C-180/99), ove era in discussione la domanda di talune prestazioni familiari formulata al competente ente tedesco da parte di alcuni rifugiati politici e apolidi e come tali, ricompresi nel campo di applicazione soggettivo del regolamento n. 1408/71. La Corte di Giustizia riconobbe l’infondatezza del riferimento al regolamento n. 1408/71 in ragione del fatto che i richiedenti, pur a pieno titolo, inclusi nell’ambito applicativo *ratione personae* del regolamento quali rifugiati o apolidi, si erano stabiliti direttamente in Germania provenendo dai rispettivi Paesi di origine, senza avere successivamente circolato all’interno dell’Unione europea.

Pertanto, si ritiene che sarebbe stata maggiormente corretta, piuttosto che l’immediata disapplicazione della normativa nazionale in materia di assegni familiari comunali in contrasto con gli artt. 3 e 117 c. 1 della Costituzione per la violazione della Convenzione europea sui diritti dell’Uomo, il rinvio al giudizio della Corte costituzionale per l’evidente illegittimità costituzionale della suddetta normativa, anche in relazione agli obblighi scaturenti dall’adesione e ratifica della Convenzione ONU sullo status degli apolidi.

Commento a cura di Walter Citti

7. Alloggi Poste Italiane s.p.a. : Revocati i bandi discriminatori che mettevano all'asta gli alloggi escludendo dall'acquisto i cittadini stranieri

La comunicazione di Poste Italiane s.p.a all'UNAR dopo il parere emanato dall'Autorità nazionale anti-discriminazioni a seguito dell'intervento dell'ASGI.

A seguito del parere reso dall'UNAR nel luglio scorso in merito ai contenuti discriminatori di alcuni bandi di gara per l'alienazione di alloggi di proprietà delle Poste Italiane, le Poste Italiane s.p.a. con nota del 4 agosto u.s. hanno comunicato all'UNAR di aver avviato "una analisi finalizzata alla possibilità di effettuare la revisione dei requisiti di cui devono essere in possesso i partecipanti alle gare di aggiudicazione", provvedendo altresì a revocare i bandi di gara di recente pubblicazione.

L'UNAR prende atto positivamente di quanto deciso dall'Area "Immobiliare" delle Poste Italiane ed

auspica che l'analisi in corso conduca ad un tempestivo ed integrale recepimento del principio di parità di trattamento in conformità con quanto stabilito dal T.U. sull'Immigrazione e dal parere giuridico reso dall'UNAR.

Nel luglio scorso, con un disciplinare di gara, Poste Italiane s.p.a. aveva messo in vendita all'asta 22 alloggi in una decina di comuni (Brescia, Bologna, Catanzaro, Novara, Milano, Ferrara, Padova, Vercelli, Verona). Al punto 3 del regolamento riguardante l'aggiudicazione era stabilito che coloro che intendono concorrere all'acquisto di un alloggio dovevano produrre il certificato di cittadinanza (italiana). In particolare, si faceva riferimento - "alle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica...", ovverosia alla legge 24 dicembre 1993 n. 560, articolo unico, comma 9 . In sostanza, Poste italiane aveva fatto riferimento ad una normativa ormai superata secondo la quale "...i soggetti che hanno diritto all'acquisto" degli alloggi messi all'asta dovrebbero essere necessariamente cittadini italiani in quanto solo questi ultimi avrebbero diritto all'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica. La normativa in questione infatti non prende in considerazione gli sviluppi derivanti dall'evoluzione del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale sull'immigrazione, per cui i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari sono equiparati ai cittadini nazionali in materia di accesso all'alloggio per gli effetti delle norme dei trattati europei sulla cittadinanza europea, sulla parità di trattamento e sulla libera circolazione, mentre i cittadini di Stati terzi, se regolarmente soggiornanti ed in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero della carta di soggiorno e se esercitanti attività lavorativa, godono ugualmente del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 40 c. 6 d.lgs. n. 286/98). L'articolo 9 del decreto legislativo 286/98, inoltre, per quanto riguarda i cittadini di paesi non appartenenti all'UE, ma titolari del pds per lungo soggiornanti, prevede infatti che il «cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno ha diritto - tra le altre cose - a usufruire di beni e servizi a disposizione del pubblico... compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica... ".

La CGIL di Brescia aveva dichiarato il proprio sconcerto per l'avviso di gara indetto da Poste italiane s.p.a. mettendo in evidenza come le Poste Italiane abbiano finora ottenuto dagli immigrati extracomunitari oltre 50 milioni di euro per i rinnovi dei permessi di soggiorno.

ASGI e Fondazione Piccini di Brescia avevano dunque presentato una doppia denuncia parlando di «atto discriminatorio»: una a Poste italiane per chiedere di rivedere il disciplinare e modificarlo. L'altra all'ufficio nazionale anti-discriminazioni presso la Presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento per le Pari opportunità. A seguito dell' esposto, l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Autorità nazionale anti-discriminazioni istituita dalla normativa di recepimento della direttiva europea contro le discriminazioni razziali (direttiva n. 2000/43), aveva emanato un proprio parere nel quale evidenziava i profili discriminatori del disciplinare di gara indetto da Poste Italiane s.p.a.. Nel parere redatto dalla consigliere dell'UNAR Oriana Calabresi, veniva richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, secondo la quale una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità nell'accesso a prestazioni o benefici sociali costituisce una discriminazione vietata dall'art. 14 della CEDU se non è sorretta da una giustificazione oggettiva e ragionevole e se non vi è proporzionalità tra l'obiettivo perseguito e i mezzi impiegati per realizzarlo. Tale giurisprudenza è stata recentemente richiamata pure dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 187/2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/20000, nella parte in cui subordina al requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti dell'assegno mensile di invalidità. L'UNAR, dunque, concludeva che il disciplinare di gara di Poste Italiane s.p.a. poteva essere considerato un atto a contenuto discriminatorio, laddove subordinava la partecipazione all'asta

pubblica per la compravendita degli alloggi al requisito della cittadinanza italiana, senza specificare le motivazioni oggettive e ragionevoli a sostegno di tale requisito, né indicare un rapporto di proporzionalità tra l'obiettivo perseguito e la restrizione operata (per le prese di posizione di ASGI e UNAR sull'argomento si veda il link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1734&l=it).

NORMATIVA ITALIANA

1. Dal 6 ottobre cambia il procedimento per l'azione giudiziaria civile anti-discriminazione - D.lgs. 01.09.2011, n. 150 (G.U. 21.09.2011, n. 220)

Le controversie in materia di discriminazione per motivi di nazionalità, etnico-razziali, di credo religioso, eta', disabilita' o orientamento sessuale, di genere nell'accesso ai beni e servizi, saranno regolate dal rito sommario di cognizione.

Trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. del d.lgs. 01.09.2011 n. 150 (*"Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*), avvenuta il 21 settembre scorso (in G.U. 21.09.2011, n. 220), il 6 ottobre entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di procedimento per l'azione civile anti-discriminazione prevista dall'art. 44 del d.lgs.n. 286/98.

Con l'entrata in vigore dell'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, le controversie in materia di discriminazione per motivi, fra l'altro di nazionalità, di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/98, per motivi etnico-razziali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, per motivi di credo religioso o convinzioni personali, eta', disabilita' o orientamento sessuale, di genere sessuale nell'ambito dell'offerta di beni e servizi di cui all'art. 55-quinques del codice per le pari opportunità, saranno regolate dal rito sommario di cognizione di cui al capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile (art. 702-bis, ter e quarter del c.p.c.) e non piu' dal procedimento cautelare atipico di cui al vecchio art. 44 del T.U. imm.

Le nuove disposizioni si applicheranno solo per i procedimenti avviati e dunque per i ricorsi depositati dopo il 6 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo, mentre le norme relative al rito cautelare atipico di cui al vecchio art. 44 d.lgs. n. 286, ora emendato, continueranno ad applicarsi alle controversie ancora pendenti al 6 ottobre 2011.

Di conseguenza, per le azioni civili anti-discriminazioni instaurate dopo il 6 ottobre 2011 sarà competente il tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio del ricorrente, con l'applicazione delle norme di cui all'art. 702-bis del c.p.c. che prevedono la costituzione del convenuto non oltre dieci giorni prima dell'udienza e la notifica del ricorso al convenuto con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la sua costituzione. Avverso l'ordinanza emanata in primo grado dal giudice monocratico, potrà essere presentato ricorso alla Corte di Appello entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notifica. L'ordinanza del collegio giudicante della Corte di Appello potrà

essere impugnata dinanzi alla Cassazione. La principale novità, dunque, e' costituita dal fatto che l'ordinanza emessa dal giudice monocratico, se non appellata, produce gli effetti di cui all'art. 2909 del c.c., quindi passa in giudicato, mentre con il testo precedente di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/96 l'ordinanza veniva pronunciata nell'ambito di un procedimento avente natura cautelare e dunque non poteva avere carattere definitivo, implicando la possibilità per la parte di iniziare il procedimento civile ordinario di merito al termine del procedimento ex art. 44 T.U.

Per il resto, il nuovo testo dell'art. 44 del T.U. imm., introdotto dal d.lgs. n. 286/98 non apporta novità significative. Viene ribadito il principio, del resto imposto dalle direttive n. 2000/43/CE e n. 2000/78/CE, del bilanciamento dell'onere probatorio, per cui il ricorrente vittima di una discriminazione puo' limitarsi a fornire in giudizio gli elementi di fatto dai quali si puo' desumere *prima facie* l'esistenza della discriminazione, mentre spetterà al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. Un'importante precisazione viene introdotta dall'art. 28 c. 5, che stabilirebbe l'obbligo del giudice, in caso di discriminazioni a carattere collettivo, ove il giudice intenda ordinare un piano di rimozione delle medesime, di sentire l'associazione legittimata ad agire che ha inoltrato il ricorso.

La questione che vale la pena sottolineare, invece, e' che con il medesimo decreto legislativo sono stati ricondotti al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis, ter e quarter del c.p.c. tutta una serie di procedimenti giudiziari civili, molti dei quali inerenti alle controversie in materia di diritto dell'immigrazione e dell'asilo, tra cui quelle relative all'allontanamento dei cittadini di Stati membri UE e loro familiari, al riconoscimento della protezione internazionale, per le quali viene mantenuta la competenza territoriale del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la commissione territoriale asilo. La riconduzione dell'azione civile anti-discriminazione al rito sommario civile di cognizione potrebbe dunque comportare un allungamento dei tempi del procedimento rispetto alla tempistica anche molto rapida registrata in molti casi in questi anni di applicazione del procedimento cautelare atipico di cui al vecchio art. 44 del d.lgs. n. 286/98.

Di seguito pubblichiamo il testo integrale dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 dd. 01.09.2011:

Art. 28 Delle controversie in materia di discriminazione

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'*articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, quelle di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215*, quelle di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216*, quelle di cui all'*articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67*, e quelle di cui all'*articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai

trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza è data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

2. Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Misura sull'imposizione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro verso Paesi terzi non membri dell'UE da parte di stranieri in condizione irregolare.

Approvazione dell'emendamento 1.900 interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2887, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia – *Parti estratte*

Disegno di legge Approvato dal Senato della Repubblica il 7 settembre 2011 (v. stampato Senato n. 2887) presentato dal Presidente del consiglio dei ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Art. 2 -Disposizioni in materia di entrate

«35-octies. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione Europea, nonché

per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione Europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

In proposito, di seguito pubblichiamo il commento di Sergio Briguglio, pubblicato su www.lavoce.info

Due senatori della Lega propongono un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero da parte di stranieri irregolari. A conti fatti si tratterebbe di un gettito annuo di 7 milioni. Ma il vero scopo è chiaro: colpire chi non ha voce, voto, tutela sindacale. Un modo per mettere le mani nelle tasche di chi – non certo per propria scelta - ha una vita già molto difficile. E, tra l'altro, la proposta fa a pugni con una norma in materia che esiste dal 2009.

La Commissione bilancio del Senato ha approvato un emendamento al decreto-legge 138/2011 (la manovra finanziaria) proposto dai senatori leghisti Garavaglia e Vaccari, che istituisce un'**imposta di bollo** sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di *money transfer* e altri agenti in attività finanziaria. Si tratta di un'imposta del 2 per cento dell'importo trasferito, con un prelievo minimo di 3 euro. Sono esentati dall'imposta i trasferimenti verso stati membri dell'Unione Europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola Inps e di **codice fiscale**.

OBIETTIVO: COLPIRE GLI IRREGOLARI

Scopo di questa misura è evidentemente quello di colpire selettivamente le rimesse effettuate da immigrati stranieri (non comunitari) illegalmente soggiornanti. Le esenzioni previste, infatti, proteggono - salvo casi residuali - sia le rimesse effettuate dagli immigrati dell'Unione Europea sia quelle dei lavoratori stranieri **legalmente** soggiornanti (certamente in possesso di matricola Inps e di codice fiscale).

L'idea di mettere le mani nelle tasche degli stranieri (meglio: dei loro familiari all'estero) non è, di per sé, priva di *appeal* per una maggioranza che fa molta fatica a individuare fonti di finanziamento dello Stato che non scontentino porzioni significative del proprio potenziale **elettorato**. Nel 2009, l'ammontare delle rimesse effettuate dall'Italia verso paesi non appartenenti all'Unione Europea è stato superiore a 5 miliardi e mezzo di euro. **(1)** Il 2 per cento di questa somma è pari a circa 110 milioni di euro, e - fatto molto importante in un contesto di emorragia di consensi - gli immigrati stranieri **non votano**.

Il limitare l'imposta ai trasferimenti effettuati da stranieri soggiornanti illegalmente riduce, ovviamente, in modo drastico il potenziale beneficio per le casse dello Stato. A quanto ammonti la riduzione non è facile dirlo. Una stima molto approssimativa potrebbe essere fatta valutando per eccesso in **200 mila unità** lo stock di lavoratori immigrati irregolari presenti in un dato anno solare; il numero degli stranieri che sono pervenuti, nel triennio 2008-2010, a un permesso di soggiorno per lavoro tramite sanatorie o sanatorie mascherate (gli ingressi nell'ambito della programmazione dei flussi) corrisponde infatti a una media annua di circa 180 mila persone. L'importo delle rimesse dovute a questa fascia della popolazione può essere stimato pari a circa **1.700 euro pro capite** per anno (è la media negli ultimi tre anni dei valori riportati da un rapporto della Fondazione Moressa). **(2)** Se ne ricava un totale di rimesse attribuibili agli immigrati irregolari pari a poco meno di 350 milioni di euro per anno. La tassa fornirebbe allora un **gettito annuo** dell'ordine di 7 milioni di euro. Non è molto, ma ha il pregio - nell'ottica di chi ha proposto o votato l'emendamento - di pesare solo sulle spalle di soggetti "fuori legge": invisibili, non sindacalizzati e senza voce alcuna.

IL PASSAGGIO OBBLIGATO DEL MIGRANTE

Se l'essere fuori legge fosse frutto di una scelta deliberata da parte dell'immigrato, fatta in spregio alla possibilità di percorrere vie di soggiorno legale, l'idea di sanzionare anche sul piano economico questa condizione avrebbe una sua ragion d'essere, a prescindere dall'entità del gettito atteso. E' noto, però, a chiunque abbia una qualsiasi esperienza in fatto di immigrazione (studiosi, datori di lavoro, insegnanti, funzionari ministeriali, operatori sociali, poliziotti, cittadini comuni) come un periodo di soggiorno illegale sia una **fase obbligata** dell'avventura migratoria di quasi tutti i lavoratori immigrati. Condizionare, come fa la normativa italiana dal 1986, l'ingresso per lavoro a una chiamata preventiva da parte di un datore di lavoro equivale a porre il lavoratore straniero di fronte a un bivio: aspettare **per sempre** nel proprio paese una chiamata di un datore di lavoro sconosciuto o venire in Italia come turista, trattenendosi poi oltre la scadenza del periodo di soggiorno autorizzato, in modo da incontrare sul posto un datore di lavoro potenzialmente interessato all'assunzione. Questa seconda opzione - fortunatamente preferita da molti lavoratori stranieri - si traduce appunto in un periodo di soggiorno illegale, seguito da un **approdo** alla condizione di immigrato legale alla prima occasione utile (sanatoria o emanazione di un "decreto flussi"). Si traduce anche - cosa ancora più importante - nell'esistenza di una preziosissima **offerta di lavoro** in settori disertati dagli italiani (primo fra tutti, quello dei lavori di cura alla persona) e in un contributo fondamentale al riequilibrio demografico di un paese altrimenti condannato all'invecchiamento. Inutile dire che durante il periodo di soggiorno illegale, i lavoratori stranieri hanno una forza contrattuale evanescente e, quindi, subiscono l'**arbitrio** del datore di lavoro nella determinazione della retribuzione e delle condizioni di lavoro.

Riesaminata sotto questa luce la presenza dei lavoratori stranieri irregolari (dispostissimi - dipendesse da loro - a regolarizzare la propria posizione), si vede come l'emendamento Garavaglia-Vaccari renda complice lo Stato di quello che nel 1905 il Catechismo maggiore di **Pio X** (certo non marxista) indicava come uno dei quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio: "fraudare la mercede agli operai".

INTERFERENZA CON UN'ALTRA NORMA

Quale che sia la valutazione che possa farsi sulla rilevanza e sull'opportunità di una disposizione come quella in esame, appare curiosa l'**interferenza** che tale disposizione subisce da parte di un'altra, approvata dalla stessa maggioranza, pezzo più pezzo meno. Mi riferisco alla disposizione contenuta nella legge 94/2009 ("Legge sicurezza"), che impone ai gestori di *money transfer* di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati identificativi degli stranieri che effettuino rimesse senza esibire il permesso di soggiorno. Scopo di questa norma è quello di ostacolare il trasferimento di denaro da parte dell'immigrato irregolare; non mi è chiaro se per ridurre il flusso di denaro verso l'estero o, semplicemente, per rendere la vita più difficile a chi l'ha **già difficile** (integrando così un altro dei peccati che gridavano vendetta secondo Pio X: "l'oppressione dei poveri").

Se la novità introdotta nel 2009 fosse perfettamente efficace, con un completo azzeramento delle rimesse degli immigrati irregolari, quella che il Senato sembra voler introdurre ora avrebbe efficacia nulla (il gettito annuo da aspettarsi sarebbe pari a **zero**, non a 7 milioni di euro). In realtà, **eludere** la disposizione del 2009 non presenta alcuna difficoltà: se l'immigrato irregolare gode di un minimo di inserimento (cosa scontata nel momento in cui risulta in grado di effettuare rimesse), gli basta rivolgersi a un qualunque **conoscente** legalmente soggiornante (italiano, comunitario o straniero che sia) chiedendogli di effettuare il trasferimento di denaro al suo posto. La cosa non si presta neanche a truffe ad opera dell'intermediario, dal momento che nessuno impedisce allo straniero irregolare di accompagnare lo stesso intermediario in agenzia e di verificare che tutto venga eseguito secondo i patti.

A questo punto i sostenitori dell'emendamento Garavaglia-Vaccari vorrebbero tirare un sospiro di sollievo, tornando a sperare in un gettito di 7 milioni per anno. Speranza mal riposta: per eludere anche la nuova disposizione basterà che nel selezionare il proprio **intermediario** di fiducia lo straniero curi di verificare che sia in possesso di matricola Inps e di codice fiscale. Il che, ancora una

volta, è impresa alla portata di ogni straniero irregolare non del tutto emarginato.

(1) Si veda il Rapporto Eurostat al link: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/settembre/eurostat-rimesse.pdf> : dati simili si sono registrati per il 2010.

(2) Il Rapporto è scaricabile da questo link: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/maggio/rapp-flm-rimesse-2010.pdf>

3. Accordo di integrazione: il regolamento verso l'emanazione.

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28.02.2011 ha approvato in via definitiva il regolamento sull'accordo di integrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, previsto dall'art. 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, introdotto dalla legge 94/2009.

*Il testo della bozza di regolamento puo' essere scaricato dal link:
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/accordo_di_integrazione.pdf*

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28.07.2011 ha approvato in via definitiva il regolamento sull'accordo di integrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, previsto dall'art. 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, introdotto dalla legge 94/2009.

Il testo (che era stato approvato in via preliminare da oltre 1 anno e aveva ricevuto il parere critico della Conferenza unificata Stato-regioni -enti locali, soprattutto per la mancata copertura finanziaria degli oneri, e le osservazioni nel parere del Consiglio di Stato) sarà inviato al Presidente della Repubblica per l'emanazione e poi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e soltanto dopo la registrazione della Corte (che potrebbe rinviarlo al Governo con rilievi di legittimità) potrà essere pubblicato ed entrare in vigore, ma si applicherà soltanto ai nuovi ingressi e soggiorni che avverranno a partire dai 4 mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento.

Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

L'obbligo della sottoscrizione dell'accordo sarà previsto soltanto per gli stranieri extracomunitari che abbiano più di 16 anni che faranno ingresso in Italia dopo l'entrata in vigore del regolamento, che chiedono un permesso di soggiorno superiore a un anno. Saranno esonerati gli stranieri che presentano patologie o handicap che limitano gravemente l'autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all'apprendimento linguistico e culturale, le vittime della tratta, di violenza o grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.

Il percorso di integrazione avrà una durata biennale, i crediti iniziali saranno 16 e potranno essere incrementati mediante una pluralità di elementi e attività (p. es. l'acquisizione di percorsi di formazione professionale, il conseguimento di titoli di studio, l'iscrizione al SSN, la stipula di un contratto di locazione o di acquisto di un immobile, attività di volontariato).

I crediti saranno invece decurtati nel caso di eventi negativi (ad. es., se gli stranieri non parteciperanno

alla sessione formativa iniziale organizzata dagli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture entro 60 giorni dall'ingresso in Italia, o in presenza di una sentenza penale di condanna, anche non definitiva, o di misure di sicurezza personali o per aver commesso gravi illeciti amministrativi o tributari).

Se ad un mese dal termine di scadenza dei 2 anni dalla stipula dell'accordo di integrazione non saranno raggiunti 30 crediti, ma almeno 17, l'accordo sarà prorogato di un anno per dare la possibilità di raggiungere la soglia stabilita per considerare l'accordo adempiuto, mentre se i crediti saranno pari o inferiori a zero il permesso di soggiorno non potrà essere rinnovato e lo straniero sarà espulso.

4. Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane

Documento elaborato congiuntamente dai tecnici delle Regioni e Province autonome. in collaborazione con il Ministero della Salute, con la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e con l'INMP con il coordinamento dell'Osservatorio Disuguaglianze della Regione Marche.

Il documento: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera nelle Regioni e Province Autonome", può essere scaricato al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_materiali_sanita_regioni_autonome.pdf

Il documento raccoglie in modo sistematico le regole per l'erogazione dell'assistenza sanitaria agli stranieri presenti in Italia al fine di uniformare a livello nazionale le procedure locali in un'ottica propria della sanità pubblica che non può che essere inclusiva. Attraverso le indicazioni s'intende ridurre le difficoltà degli operatori nel loro lavoro quotidiano, a garantire il rispetto della normativa vigente riducendo le barriere burocratiche nell'accesso ai servizi della popolazione straniera.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI CIVILI

1. Corte Costituzionale: La norma del "pacchetto sicurezza" che condiziona la capacità matrimoniale dello straniero alla regolarità del suo soggiorno in Italia è incostituzionale perché viola un diritto fondamentale della persona

Sentenza della Corte Costituzionale n. 245 dd. 25 luglio 2011

La sentenza della Corte Costituzionale, n. 245 dd. 25.07.2011, e' reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_costituzionale_sentenza_245_2011.pdf

Giudicando su un rinvio promosso dal Tribunale di Catania, con la sentenza n. 245 dd. 25 luglio 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha posto quale condizione per l'effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile nei casi in cui uno o entrambi i nubendi siano cittadini stranieri, l'esibizione da parte di questi della documentazione attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il diritto a contrarre matrimonio costituisce un diritto umano fondamentale discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Come tale, tale diritto spetta «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», con la conseguente che la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi».

La Corte Costituzionale ha considerato come legittima la finalità del legislatore di ostacolare i "matrimoni di comodo" quale parte di una politica volta ad accentuare i controlli sui flussi migratori, ma ha ritenuto che la misura approvata dal Parlamento, era sproporzionata per l'entità del sacrificio imposto alla libertà di contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi, imponendo una contrazione alla libertà matrimoniale anche nei confronti di coloro che intendano contrarre matrimonio in assoluta "buona fede".

Il giudice delle leggi pertanto conclude che la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, *"rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti "matrimoni di comodo", quale la revoca del permesso di soggiorno nei casi in cui al matrimonio non segua l'effettiva convivenza (l'art. 30, comma 1-bis, del citato d.lgs. n. 286 del 1998), salvo che dal matrimonio non sia nata prole.*

Ugualmente, secondo la Corte costituzionale, la normativa introdotta dal "pacchetto sicurezza" ha determinato una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto ha violato i vincoli derivanti dalla nostra adesione e ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

Il giudice delle leggi non ha potuto non prendere atto che di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo è intervenuta sulla normativa del Regno Unito in tema di capacità matrimoniale degli stranieri (sentenza 14 dicembre 2010, *O'Donoghue and Others v. The United Kingdom*) (testo della sentenza CEDU e commento alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1375&l=it). In particolare, la Corte europea ha affermato che il margine di apprezzamento riservato agli Stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (par. 89 della sentenza). Secondo i giudici di Strasburgo, pertanto, la previsione di un divieto generale, senza che sia prevista alcuna indagine riguardo alla genuinità del matrimonio, è lesiva del diritto di cui all'art. 12 della Convenzione. E' del tutto evidente, pertanto, che la disposizione introdotta dalla legge n. 94/2009 si collocava pure in

aperta violazione della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo, secondo gli standard interpretativi dell'art. 12 definiti dalla Corte di Strasburgo con la sentenza *O' Donoghue*.

L'ASGI esprime soddisfazione per la sentenza della Corte Costituzionale italiana, che sopprime un'odiosa ed illiberale discriminazione a danno di valori fondamentali di civiltà e di convivenza.

LAVORO - PUBBLICO IMPIEGO

1. Due pronunce del Tribunale di Genova sull'accesso degli stranieri extracomunitari al pubblico impiego

Discriminatoria l'esclusione di un cittadino bielorusso da un concorso pubblico per programmatore CED indetto dal Comune di Savona e di una cittadina ecuadoriano da una selezione indetta dalla Provincia di Genova per operatori socio-sanitari.

L'ordinanza del Tribunale di Genova, n. 1329/11 dd. 19 giugno 2011, e' reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_genova_ord_1329_2011_19062011.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Genova, dd. 19 luglio 2011 (est. Parodi), e' reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_genova_ord_19072011.pdf

Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, con due ordinanze depositate il 19 giugno ed il 19 luglio 2011, ha accertato la natura discriminatoria della condotta rispettivamente del Comune di Savona e della Provincia di Genova che hanno escluso dalle procedure di assunzione a tempo indeterminato cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea e, specificatamente, un cittadino bielorusso che aveva chiesto di partecipare ad un concorso pubblico per un posto di programmatore operativo CED bandito dal Comune di Savona, ed una cittadina dell'Ecuador, che aveva chiesto di partecipare ad una selezione a chiamata indetta dalla Provincia di Genova per un posto di operatore socio-sanitario.

In entrambi i casi, l'esclusione era stata motivata dalla mancanza del requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, che secondo gli enti locali in questione, sarebbe richiesta dall'art. 2 del d.p.r. n. 487/94.

Il giudice del lavoro di Genova ha accolto le tesi dei ricorrenti, affermando in sostanza che l'art. 2 del d.lgs. n. 286/98, garantendo allo straniero regolarmente soggiornante la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani in conformità alla convenzione OIL n. 143/1975, parifica la condizione del lavoratore extracomunitario a quella del cittadino italiano anche con riferimento al diritto di aspettativa all'occupazione, incluso l'accesso al pubblico impiego. Esplicito, in tale direzione, è stato il riferimento del giudice del lavoro alla sentenza della Corte Costituzionale n. 454/98 in materia di iscrizione degli stranieri al collocamento obbligatorio per gli invalidi civili.

Secondo il giudice del lavoro di Genova, dunque, la riserva di cittadinanza italiana o comunitaria, prevista dal d.p.r. n. 487/94 ai fini dell'accesso agli impieghi civili nella pubblica amministrazione, deve ritenersi abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico immigrazione (d.lgs. n. 286/98), né può

ritenersi che la norma successiva di cui all'art. 70 comma 13 del d.lgs. n. 165/2001 possa riportarla in vita in quanto deve trovare un'interpretazione costituzionalmente conforme e dunque coerente con il dettato della Convenzione OIL n. 143/75, secondo la quale lo Stato parte può limitare l'accesso del lavoratore migrante a determinate occupazioni o funzioni solo quanto tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato e dunque, al pari di quanto previsto per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, riguardi impieghi che implicino l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale.

Questo tanto più quando il cittadino di uno Stato terzo non membro dell'UE sia titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003, che all'art. 11 ribadisce il principio di parità di trattamento in materia di accesso al lavoro con i cittadini nazionali.

Ad ulteriore conforto di tale interpretazione, il giudice del lavoro di Genova ha richiamato anche la recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 139 dd. 15 aprile 2011, nella quale il giudice delle leggi, decidendo per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di Rimini, ha affermato che quest'ultimo avrebbe dovuto proporre un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, avendo in considerazione il chiaro orientamento da questi espresso volto a ritenere che il testo della disposizione non precluda in sé l'accesso ai posti pubblici nella P.A., facendo pure presente come in altre occasioni il medesimo tribunale di Rimini abbia già aderito ad un'interpretazione estensiva.

In entrambi i casi, pertanto, il giudice del lavoro di Genova ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta tenuta dagli enti locali liguri, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare alle prove concorsuali o alle procedure selettive, ordinando alle amministrazioni di adottare tutti gli atti necessari per rendere effettivo il suddetto diritto.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Elena Fiorini di Genova.

LAVORO - ISTITUTI RELIGIOSI

1. Corte di Cassazione: Il rapporto di lavoro del portiere di un istituto religioso che svolga in via accessoria anche attività di ospitalità di laici e religiosi estranei alla comunità previo corrispettivo di un compenso, deve essere inquadrato nel CCNL per i dipendenti delle attività alberghiere e non può trovare applicazione il contratto per lavoratori domestici.

Corte di Cassazione, sez. lavoro, Sentenza 19 agosto 2011, n. 17399

*Il testo integrale della sentenza può essere scaricato dal sito web:
<http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5677>*

DIRITTI SOCIALI

1. Tribunale di Bolzano: Viola il divieto di discriminazioni tra cittadini dell'UE, la normativa della Prov. aut. di Bolzano che subordina la concessione di un sussidio casa al cittadino di altro Paese membro UE al possesso della dichiarazione di aggregazione ad uno dei gruppi linguistici autoctoni avente efficacia differita, a partire dal 18 mese successivo a quello in cui e' stata resa

Il giudice del lavoro di Bolzano rileva nella normativa una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Paesi UE (Trib. Bolzano, ord. 20.07.2011, proc. N. 342/2011L).

*L'ordinanza del Tribunale di Bolzano, dd. 20.07.2011, est. Puccetti, e' reperibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bz_342_2011_20072011.pdf*

Il giudice del Lavoro di Bolzano, con ordinanza depositata il 20 luglio scorso, ha accertato la natura discriminatoria della normativa della Provincia autonoma di Bolzano che subordina, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie, anche i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che risiedono nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano alla presentazione della dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici autoctoni sul territorio provinciale (tedesco, italiano, ladino); dichiarazione che, tuttavia, acquista efficacia solo decorsi diciotto mesi dalla consegna. Il giudice di Bolzano ha dunque concluso che tale normativa contrasta con il principio fondamentale di uguaglianza e con il divieto di discriminazioni di cui al diritto dell'Unione europea e ha ordinato la disapplicazione della normativa provinciale.

Il caso e' stato originato da un ricorso presentato da una cittadina cieca residente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, la quale si e' vista rifiutare l'erogazione di un sussidio casa di sostegno alla locazione richiesto nel gennaio 2010 nonostante la piena capienza del fondo messo a disposizione dal bilancio provinciale per soddisfare anche la sua richiesta, e questo solo in ragione del fatto che la sua dichiarazione di aggregazione ad uno dei gruppi linguistici autoctoni della Provincia era stata resa da meno di 18 mesi, termine introdotto dal d.lgs. n. 99/2005 per quanto concerne la prima dichiarazione.

Secondo il giudice di Bolzano, tale normativa determina una discriminazione indiretta ai danni dei cittadini di altri Paesi membri dell'UE, in quanto, sebbene applicabile anche ai cittadini nazionali, viene a sfavorire sproporzionatamente i primi rispetto ai secondi poiche' i primi erano precedentemente esentati da tale dichiarazione ai fini dell'accesso all'agevolazioni edilizie fino alla modifica normativa entrata in vigore nel novembre 2008 e dunque sono soprattutto questi che sono stati assoggettati alle nuove norme sul termine di efficacia differita per la prima dichiarazione di appartenenza o di aggregazione, mentre la maggior parte dei cittadini nazionali avevano gia' reso in precedenza tale dichiarazione. Ugualmente, sarebbe emerso che le norme dello Statuto provinciale che obbligano i Comuni ad informare i cittadini che hanno compiuto la maggiore eta' o che hanno trasferito la propria residenza in un Comune della provincia della facoltà di tale dichiarazione e dei suoi effetti, per cui le dichiarazioni rese entro un anno dalla comunicazione spiegano effetto immediato e non differito, troverebbero effettiva applicazione solo nei confronti dei cittadini nazionali, e non anche di quelli stranieri, cittadini UE compresi.

Secondo il giudice di Bolzano, quindi, la disciplina sull'efficacia differita della dichiarazione di aggregazione ai fini dell'accesso alle agevolazioni in materia di diritto all'abitazione pone in essere una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea incompatibile con le norme di diritto dell'UE, di fonte primaria (Trattati UE) quanto derivata (direttiva n. 2004/38, regolamento UE n. 492/2011) in materia di principio di uguaglianza e divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, in quanto tale disparità di trattamento non appare sorretta da una ragionevole causa giustificatrice ovvero da un obiettivo pubblico di politica sociale.

L'ordinanza del giudice del lavoro di Bolzano ordina dunque la disapplicazione della norma provinciale, ritenendo che la disparità di trattamento possa essere rimossa solo riconoscendo immediata efficacia alla prima dichiarazione linguistica resa dai cittadini comunitari non italiani. Alla ricorrente cittadina della Repubblica Ceca è stata dunque riconosciuto il diritto al sussidio casa.

2. Corte di Cassazione: I cittadini marocchini regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto alle prestazioni d'invalidità' anche se non in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo

Direttamente applicabile la norma sulla parità' di trattamento in materia di sicurezza sociale prevista dall'Accordo di Associazione euro-mediterranea tra CE e Regno del Marocco

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 17966/11 dd. 01.09.2011, e' reperibile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_17966_2011_01092011.pdf

La Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 17966 depositata il 1 settembre scorso, ha respinto il ricorso proposto dall'INPS contro la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1261/07 che aveva riconosciuto ad un cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia, ma non in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto all'accesso alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, negatagli dall'INPS.

Secondo la Corte di Appello di Torino, il cittadino marocchino aveva diritto ad accedere alla pensione di inabilità al pari dei cittadini italiani, in virtù della clausola di parità' di trattamento e di divieto di discriminazioni in materia di sicurezza sociale prevista dall' Accordo di Associazione euromediterraneo firmato tra la Comunità europea ed il Regno del Marocco (Art. 65 dell'Accordo pubblicato sulla GU CE L 70 del 18 marzo 2000). Tale disposizione - in base alla quale ogni Stato membro deve accordare ai lavoratori marocchini regolarmente residenti e ai loro familiari un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione fondata sulla nazionalità rispetto ai cittadini nazionali, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale - in quanto norma di diritto comunitario di diretta ed immediata applicazione negli ordinamenti interni degli Stati membri, impone all'Amministrazione di disapplicare ogni normativa di diritto interno ad essa configgente e, nello specifico, l'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, che aveva introdotto il requisito della carta di soggiorno per l'accesso dei cittadini extracomunitari all'assegno sociale e alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, tra cui quelle d'invalidità'.

L'INPS aveva presentato ricorso sostenendo che la previsione dell'Accordo di Associazione non poteva trovare applicazione alla materia dell'assegno di inabilità, in quanto la nozione di "sicurezza sociale" contenuta nell'Accordo di Associazione CE-Marocco doveva riferirsi alle sole prestazioni previdenziali sorrette da meccanismi contributivi, escludendosi l'estensione della sua portata applicativa anche alle prestazioni di assistenza sociale, cui l'assegno di inabilità viene fatto ricadere.

In questo senso, l'INPS aveva fatto riferimento nel ricorso ad un precedente di Cassazione (Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 29 settembre 2008, n. 24278) che aveva affermato che l'istituto dell'assegno familiare per i nuclei familiari numerosi ed in condizioni di disagio economico ex art. 65 della legge n. 448/1998 non poteva essere riconosciuto ai lavoratori di nazionalità tunisina, in quanto l'art. 65 della L. n. 35/1997, che ha ratificato l'accordo di Associazione euro-mediterraneo del 17 luglio 1995 tra la Comunità europea e la Tunisia, garantirebbe la parità di trattamento solo in materia di previdenza sociale.

Tale equiparazione invece non si estenderebbe alla fruizione delle prestazioni di natura assistenziale riconosciute dal legislatore italiano ai cittadini indigenti a prescindere dalla loro appartenenza alla categoria dei lavoratori e quindi dalla loro effettiva capacità contributiva. Secondo la ricostruzione fatta propria allora dalla Cassazione nella sentenza risalente al 2008, le prestazioni assistenziali a natura non contributiva, come ad esempio l'assegno per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori a carico e in disagiate condizioni economiche di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998, non rientrerebbero nel campo di applicazione *ratione materiae* del principio di non discriminazione in materia di sicurezza sociale così come sancito dall'Accordo di associazione. La Corte di Cassazione aveva così confermato l'orientamento espresso nei precedenti gradi di giudizio dal Tribunale di Marsala (sent. 17.04.2002) e dalla Corte d'Appello di Palermo (sent. 17.01.2005), in base al quale il principio della parità di trattamento, previsto dall'Accordo Euromediterraneo tra CE e Tunisia (e analogo principio è contenuto negli analoghi accordi sottoscritti tra CE e rispettivamente Marocco, Algeria, nonché nella Decisione del Consiglio di applicazione dell'Accordo di Associazione CE-Turchia), non sarebbe applicabile alle prestazioni di assistenza sociale, ma solo a quelle di natura previdenziale, sorrette cioè da meccanismi contributivi.

La decisione presa allora dalla Cassazione non era condivisibile, perchè, nel ritenere che l'assegno al nucleo familiare, costituendo una prestazione di natura assistenziale, non poteva rientrare nel campo di applicazione dell'accordo di Associazione Euromediterraneo, il giudice di legittimità aveva interpretato le norme di tale accordo fondandosi esclusivamente su una distinzione caratteristica del diritto italiano, senza peraltro considerare che la giurisprudenza comunitaria aveva già da tempo elaborato dei criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche se di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione materiale del principio di non discriminazione in materia di "sicurezza sociale" contenuto in taluni di questi Accordi euromediterranei.

Secondo, infatti, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la nozione di "sicurezza sociale" contenuta nei citati Accordi euromediterranei - ed ancor prima negli accordi di cooperazione che li hanno preceduti- deve essere intesa allo stesso modo dell'identica nozione contenuta nel regolamento CEE n. 1408/71 (ora sostituito dal Regolamento CE n. 883/2004) . In altri termini, l'interpretazione del diritto comunitario, cui appartengono a pieno titolo le norme dei suddetti accordi di associazione euro-mediterranei, deve avvenire non sulla base delle nozioni caratteristiche del diritto interno dei singoli paesi membri, bensì deve fondarsi sulle nozioni di diritto comunitario sviluppate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Il Regolamento comunitario n. 1408/71 (ora Regolamento (CE) n. 883/04), a partire dalle modifiche apportate dal Regolamento del Consiglio 30/4/1992 n. 1247, include nella nozione di "sicurezza

sociale" oltre alle "prestazioni familiari", designate come le "prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari" (art. 1 lett. z) Reg. CE n. 883/2004), anche quelle "prestazioni speciali a carattere non contributivo", che hanno caratteristiche miste, tanto della legislazione in materia prettamente previdenziale, quanto di quella relativa all'assistenza sociale, [incluse quelle] destinate alla tutela specifica delle persone con disabilità, [...] ed elencate nell'allegato II bis (ora allegato X del Regolamento CE n. 883/2004, art. 70), che per quanto concerne l'Italia, menziona espressamente quelle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale cioè la pensione sociale, le pensioni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili, gli assegni per assistenza ai pensionati per inabilità. Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ed in virtù della dinamica espansiva della nozione di sicurezza sociale da essa sviluppata, debbono essere intese quali prestazioni "miste" ai sensi dell'art. 70 del Regolamento n. 883/2004 e dunque comprese nella sfera di applicazione *ratione materiae* del Regolamento comunitario, quelle prestazioni a carattere non contributivo, per le quali la legislazione interna fissa i criteri e i requisiti soggettivi e oggettivi per l'erogazione delle medesime, e che non derivano invece da una valutazione individualizzata delle condizioni di bisogno delle persone lasciata alla discrezionalità degli enti locali.

Al fine di essere chiari ed esaustivi, vale la pena citare interamente le conclusioni tratte dalla Corte di Giustizia Europea dopo essere stata interpellata dal giudice nazionale belga in merito all'applicabilità della clausola di non-discriminazione in materia di "sicurezza sociale" prevista dal precedente accordo di cooperazione tra Comunità Europee e Algeria, firmato nel 1976 e poi sostituito dall'Accordo euromediterraneo di Associazione, in riferimento ad una prestazione sociale non contributiva per disabilità: *"Per quanto riguarda,..., la nozione di previdenza sociale che figura in questa disposizione, dalla citata sentenza Krid (punto 32) e, per analogia, dalle citate sentenze Kziber (punto 25), Yousfi (punto 24) e Hallouzi-Choco (punto 25) risulta che essa va intesa allo stesso modo dell'identica nozione contenuta nel regolamento n. 1408/71. Ora dopo la modifica operata dal regolamento (Cee) del Consiglio 30/04/1992 n. 1247, il regolamento n. 1408/71 menziona esplicitamente all'art. 4, n. 2 bis, lett. b) (vedi anche l'art. 10 bis, n. 1, e l'allegato II bis di questo regolamento), le prestazioni destinate a garantire la tutela specifica dei minorati. Del resto, anche prima di questa modifica del regolamento n. 1408/71, costituiva giurisprudenza costante, sin dalla sentenza 28/5/1974, causa 187/73, Callemeyn (Racc. p. 553), che gli assegni per minorati rientravano nell'ambito di applicazione *ratione materiae* di questo regolamento... Di conseguenza, il principio,..., dell'accordo, che vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza nel campo della previdenza sociale dei lavoratori migranti algerini e dei loro familiari con essi residenti rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui essi sono occupati comporta che le persone cui si riferisce questa disposizione possono aver diritto agli assegni per minorati alle stesse condizioni che devono essere soddisfatte dai cittadini degli Stati membri interessati"* (Corte di Giustizia europea 15/01/1998 C-113/97 caso *Henia Babahenini c. Stato Belga*). Con riferimento alla normativa belga sul reddito minimo garantito per le persone anziane, l'equivalente dell'assegno sociale italiano, e che escludeva da tale provvidenza i cittadini stranieri a meno che non beneficino già di una pensione di invalidità o di reversibilità, la Corte di Giustizia Europea, ord. 17 aprile 2007 (caso *Mamate El Youssfi c. Office National des Pensions*) ha concluso che *"l'art. 65, n. 1, primo comma, dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e approvato a nome delle dette Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 24 gennaio 2000, 2000/204/CE, CECA, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le persone anziane ad una cittadina marocchina che abbia raggiunto i 65 anni di età e risieda legalmente nel territorio del detto Stato, qualora costei rientri nell'ambito di applicazione della*

succitata disposizione per avere essa stessa esercitato un'attività di lavoro dipendente nello Stato membro di cui trattasi oppure a motivo della sua qualità di familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina che è od è stato occupato in questo medesimo Stato".

La Corte di Cassazione italiana, con la sentenza ora depositata, compie dunque un *revirement* rispetto al suo precedente giurisprudenziale, e prende finalmente atto della corretta portata applicativa della clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta negli Accordi euromediterranei, sottolineando che la pensione richiesta dal lavoratore marocchino, costituisce prestazione assistenziale e non previdenziale, “ma non vi è sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale”. Infatti, prosegue la Corte di Cassazione “il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale o discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad uno dei rischi elencati nell’art. 4 c. 1 del Regolamento n. 1408/71, dove sono incluse le prestazioni di invalidità”. La Corte di Cassazione, dunque, conclude che “la Corte di Appello di Torino aveva fatto una corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell’ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi comunitari mediante Regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell’ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia europea” (Cass. sentenza n. 26897/2009).

Prima della sentenza di Cassazione dd. 1 settembre 2011, diversi tribunali di merito si erano espressi a favore dell’applicabilità diretta nell’ordinamento italiano della clausola di parità di trattamento e non discriminazione in materia di sicurezza sociale contenuta negli accordi di associazione euromediterranei. Si possono citare al riguardo tre decisioni giurisdizionali: Tribunale di Genova, ordinanza 3 giugno 2009, *Ahmed CHAWQUI c. INPS* (relativo all’assegno di invalidità, testo integrale scaricabile al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=849&l=it); Tribunale di Verona, ordinanza 14 gennaio 2010, n. 745/09 (relativo all’indennità speciale per i ciechi, testo integrale scaricabile al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=981&l=it); Corte di Appello di Torino, sentenza n. 1273/2007 dd. 14.11.2007 (indennità di accompagnamento).

Si ricorda che clausole di parità di trattamento e non discriminazione in materia di sicurezza sociale, del tutto analoghe a quella prevista dall’art. 65 dell’Accordi euromediterraneo CEE-Marocco, sono contenute negli analoghi accordi firmati tra CE e Algeria (es. l’art. 68 dell’Accordo euromediterraneo con l’Algeria firmato il 22 aprile 2002 ed entrato in vigore il 10 ottobre 2005), tra CE e Tunisia (accordo firmato il 17.07.1995 ed entrato in vigore il 01.03.1998), ma non invece in quelli sottoscritti con Egitto, Israele, Regno di Giordania, Palestina.

Una portata applicativa analoga va attribuita alla clausola di parità di trattamento e non discriminazione contenuta a favore dei lavoratori turchi e loro familiari regolarmente soggiornanti in un Paese membro nella decisione n. 3/80 del Consiglio d’Associazione CEE-Turchia relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

In conclusione, anche alla luce dell’orientamento ora espresso dalla Cassazione, si possono dunque elencare le seguenti situazioni di incompatibilità tra il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale a favore dei destinatari delle norme di cui agli accordi euromediterranei da un lato, e la legislazione interna italiana dall’altro e che richiederebbero quindi, da parte delle

Amministrazioni interessate, ovvero da parte dei giudici in caso di contenzioso, la disapplicazione della norma interna incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto UE:

- Art. 80 c. 19 L. n. 388/2000 (carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE lungo soggiornanti come requisito di accesso all'assegno sociale e alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente), già peraltro dichiarato incostituzionale da diverse pronunce della Corte Costituzionale (n. 306/2008, 11/2009, 285/2009, 187/2010, 60/2011);
- Art. 41 d.lgs. n. 286/98 (accesso alle prestazioni di assistenza sociale vincolato al possesso di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno) qualora tali prestazioni non abbiano una caratteristica generale, ma possano ricollegarsi ad una delle categorie della "sicurezza sociale" elencate nell'art. 4.1 del Regolamento n. 1408/71 (ora Regolamento CE n. 883/2004) (ad es. prestazioni familiari)
- Art. 74 d.lgs. 151/2001 (assegno di maternità di base per ogni figlio nato in nuclei familiari in condizioni di disagio economico) (accesso per le donne extracomunitarie riservato alle titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti)
- Art. 65 L. 448/98 (assegno INPS ai nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori) (clausola di cittadinanza, italiana o di un paese membro dell'UE);
- Art. 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (c. 32) ("carta acquisti" riservata agli anziani over 65 e bambini under 3 – clausola di cittadinanza italiana)
- Art. 19 comma 18 legge n. 2/2009 ("carta bambini": rimborso delle spese per pannolini e latte artificiale)- clausola di cittadinanza italiana)
- Art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 (requisito di anzianità di residenza decennale in Italia ai fini dell'accesso all'assegno sociale a partire dal 1 gennaio 2009) – discriminazione indiretta o dissimulata fondata sull'anzianità di residenza .

Commento a cura di Walter Citti.

DIRITTO SPORTIVO

1. Tribunale di Pescara: Discriminatorio il rifiuto del tesseramento ad una società calcistica del minore straniero non accompagnato affidato in Italia

L'obiettivo del contrasto al trafficking di giovani calciatori non può spingersi sino a negare in assoluto il libero esercizio dell'attività sportiva (Trib. Pescara, ordinanza dd. 14.06.2011 n. 656/11).

L'ordinanza del Tribunale di Pescara, n. 656/2011 dd. 14.06.11, e' reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_pescara_ord_656_14062011.pdf

Con un'ordinanza depositata il 14 giugno scorso, il Tribunale di Pescara ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ad un ricorso/azione giudiziaria anti-discriminazione inoltrato da due coniugi, affidatari di un minore senegalese giunto in Italia non accompagnato, i quali ne avevano chiesto il tesseramento ad una società calcistica per l'esercizio dell'attività sportiva. Tale tesseramento era stato inizialmente rifiutato dalla F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio) sulla base degli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei giocatori. Tali norme prevedono infatti che il primo tesseramento da parte di una società calcistica di un minore straniero di anni 18 possa avere luogo solo se questi sia giunto nel Paese di destinazione assieme ai genitori per motivi indipendenti dal calcio, ovvero abbia compiuto il 16° anno di età ed il trasferimento avvenga all'interno dell'Unione europea o dell'Area economica europea (AEE) ed in questo caso la società calcistica deve assicurare anche una formazione scolastica o professionale adeguata al minore accanto a quella calcistica.

Tali norme del Regolamento FIFA risponderrebbero alla finalità di contrastare il fenomeno del trafficking internazionale di calciatori di minore età, in quanto succede talvolta che tali minori, una volta compiuta la maggiore età, qualora non riescano ad inserirsi nella carriera calcistica professionistica, vengono abbandonati dalle società e dunque si trovano privi di possibilità alternative di inserimento sociale per la mancanza di una formazione scolastica o professionale parallela a quella calcistica.

Gli affidatari del minore senegalese avevano dunque promosso un'azione giudiziaria anti-discriminazione avverso il diniego opposto dalla FIGC, sostenendo che l'interdizione alla pratica sportiva del minore costituiva un comportamento discriminatorio fondato sulla nazionalità. Nelle more del procedimento giudiziario, e prima dell'udienza fissata dal giudice del tribunale di Pescara, la FIGC rivedeva la sua decisione, revocando la decisione iniziale e acconsentendo al tesseramento del minore.

Pur dichiarando cessata la materia del contendere, il giudice nell'ordinanza sottolinea che non appare legittima l'applicazione delle norme di cui agli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA nelle situazioni in cui il minore straniero extracomunitario, giunto in Italia non accompagnato dai genitori, venga successivamente affidato ex art. 5 della legge n. 183/1984, in quanto gli affidatari sono chiamati conseguentemente a svolgere per legge le funzioni dei genitori. Ne consegue, pertanto, che l'impedimento tout court all'attività sportiva, previsto dal Regolamento FIFA, con relativa compressione del libero esercizio di un diritto, appare una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi che la norma stessa si prefigge.

Con una lettera inviata il 19 aprile scorso alla FIGC, ASGI, Rete G2 e *Save the Children* avevano affermato che l'applicazione degli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA nei confronti dei minori stranieri non accompagnati appare una misura sproporzionata e irragionevole in quanto finisce per impedire al minore medesimo di avvalersi della pratica sportiva quale possibile occasione di inclusione nella società italiana e dunque proprio tale divieto potrebbe costituire fonte di ulteriore marginalità sociale del minore anziché di una sua maggiore protezione.

Per tale ragione, le associazioni firmatarie avevano precisato che un'applicazione rigida dell'art. 19 del Regolamento FIFA appare in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, creando una discriminazione illegittima nei confronti dei minori stranieri rispetto a quelli di cittadinanza italiana nell'esercizio dell'attività sportiva, in violazione quindi anche dell'art. 43 del d.lgs. n. 286/98. Le associazioni firmatarie avevano dunque richiesto alla FIGC di riconsiderare il proprio comportamento.

Il testo della lettera inviata da ASGI, G2 e Save the Children alla FIGC, può essere scaricata dal link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_figc_tesseramento_calciatori_minori_non_a_ccompagnati.pdf

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'Unione europea

1. Corte di Giustizia europea: la clausola di *standstill* dell'Accordo di associazione CEE-Turchia può essere invocata anche dal cittadino turco che intende esercitare un'attività di lavoro autonomo, pur essendo stato autorizzato al soggiorno con l'espresso divieto del suo esercizio

Sentenza della CGUE del 21 luglio 2011, Oguz c. Regno Unito, causa C-186/10

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 21 luglio 2011, Oguz c. Regno Unito, causa C186/10, è reperibile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_21072011_186.pdf

Con la sentenza del 21 luglio 2011, nella causa *Oguz contro Regno Unito* (causa C-186/10), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha concluso che l'art. 41, n. 1 del Protocollo addizionale all'Accordo di Associazione CEE-Turchia, che prevede una clausola di *standstill*, per cui le parti non possono introdurre nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nei confronti dei cittadini dell'altra Parte, può essere invocata anche dal cittadino turco che abbia intrapreso nello Stato membro dell'Unione europea un'attività di lavoro autonomo, nonostante il suo soggiorno in detto Paese sia stato autorizzato con l'espressa condizione che egli non avvii attività di natura commerciale o professionale. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, non ha rilievo quale sia la condizione di soggiorno del cittadino turco nel Paese membro, alla data in cui presenta la domanda di stabilimento, in quanto la condizione di *standstill* non gli conferisce un diritto sostanziale al soggiorno per motivi di lavoro non subordinato nel Paese membro, ma solo un diritto procedimentale, cioè la garanzia che nell'esaminare la sua istanza lo Stato membro dovrà fare riferimento alla normativa sull'immigrazione in vigore all'entrata in vigore del Regolamento CEE 19.12.1972, n. 2760 (GU CE L 293), con il quale il Protocollo addizionale è stato approvato e ratificato a nome della Comunità europea, senza tenere conto delle eventuali restrizioni operate successivamente dalla legislazione sull'immigrazione dello Stato membro.

2. DISCRIMINAZIONI PER MOTIVI DI ETA' : Vietare ai piloti di linea di esercitare la loro attività dopo i 60 anni costituisce una discriminazione fondata sull'età.

Benché il diritto di esercitare tale attività possa essere limitato a partire da questa età, il divieto assoluto va oltre quanto necessario per garantire la protezione della sicurezza aerea.

Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, causa C-447/09, Frigge Fromm e Lambach c. Deutsche Lufhansa.

Il testo integrale della sentenza può essere scaricato dal sito web della Corte di Giustizia dell'Unione europea: <http://curia.europa.eu>

Di seguito si pubblica il comunicato stampa della Corte di Giustizia europea n. 88/11.

Vietare ai piloti di linea di esercitare la loro attività dopo i 60 anni costituisce una discriminazione fondata sull'età

Benché il diritto di esercitare tale attività possa essere limitato a partire da questa età, il divieto assoluto va oltre quanto necessario per garantire la protezione della sicurezza aerea.

La direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro¹ vieta nel mondo del lavoro qualsiasi disparità di trattamento legata all'età non debitamente giustificata. Tuttavia, nell'attuare tale direttiva, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata sulle capacità fisiche dei lavoratori, legate all'età, non costituisce discriminazione ove il possesso di tali capacità sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento di un'attività lavorativa. Parimenti, la direttiva non osta a che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per assicurare il mantenimento della sicurezza pubblica. Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della direttiva.

La normativa internazionale e quella tedesca prevedono che, tra i 60 e i 64 anni, un pilota d'aereo possa continuare ad esercitare la sua attività solo qualora sia membro di un equipaggio composto da diversi piloti e gli altri piloti abbiano meno di 60 anni. Tali normative vietano comunque ai piloti di esercitare la loro attività oltre i 65 anni di età.

Il contratto collettivo applicabile al personale di bordo della compagnia aerea tedesca Deutsche Lufthansa - riconosciuto dal diritto tedesco - vieta ai piloti di esercitare la loro attività dopo i 60 anni.

I sig.ri Prigge, Fromm e Lambach sono stati impiegati per diversi anni presso la Deutsche Lufthansa come piloti e successivamente come comandanti di bordo. Al compimento dei 60 anni, i loro contratti di lavoro sono terminati automaticamente, in conformità al contratto collettivo. Ritenendosi vittime di una discriminazione fondata sull'età, vietata dalla direttiva, hanno adito i giudici tedeschi affinché constatassero che i loro rapporti di lavoro con la Deutsche Lufthansa non erano terminati al compimento dei 60 anni e ordinassero il proseguimento dei loro contratti di lavoro.

Il Bundesarbeitsgericht (giudice federale del lavoro, Germania) chiede alla Corte di giustizia se un contratto collettivo che prevede un limite di età di 60 anni per i piloti di linea allo scopo di garantire la sicurezza aerea sia compatibile con il diritto dell'Unione.

La Corte ricorda, innanzitutto, che i contratti collettivi conclusi con le parti sociali devono osservare, allo stesso modo dei diritti nazionali degli Stati membri, il principio di non discriminazione in base all'età, riconosciuto come principio generale del diritto dell'Unione e che trova espressione concreta nella direttiva nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro.

La Corte constata poi che la limitazione della possibilità per i piloti di esercitare la loro professione a 60 anni persegue la finalità di garantire la sicurezza dei passeggeri e degli abitanti delle regioni sorvolate nonché la sicurezza e la salute dei piloti stessi - finalità idonea a giustificare una differenza di trattamento - e che tale limitazione poteva essere prevista da un contratto collettivo. Tuttavia, la Corte rileva che la normativa internazionale e quella tedesca hanno considerato che non fosse necessario vietare del tutto ai piloti di esercitare la loro professione dopo i 60 anni, ma che bastasse limitare tale esercizio. La Corte afferma dunque che il divieto di pilotare dopo tale età, previsto dal contratto collettivo, non è una misura necessaria alla protezione della sicurezza pubblica e della salute.

La Corte constata peraltro che il fatto di possedere capacità fisiche particolari può essere considerato

come un requisito professionale essenziale e determinante per esercitare la professione di pilota di linea e che il possesso di tali capacità è legato all'età. Tale requisito diretto a garantire la sicurezza del traffico aereo persegue una finalità legittima idonea a giustificare una differenza di trattamento fondata sull'età.

Tuttavia, una tale differenza di trattamento può essere giustificata solo in circostanze molto limitate. A tal riguardo, la Corte osserva che le autorità internazionali e tedesche considerano che, sino a 65 anni, i piloti dispongano delle capacità fisiche richieste per pilotare, anche se, tra i 60 e 65 anni, essi possono esercitare solo in quanto membri di un equipaggio in cui gli altri piloti abbiano meno di 60 anni. Invece, le parti sociali della Deutsche Lufthansa hanno fissato a 60 anni l'età limite a partire dalla quale i piloti di linea sarebbero considerati come non più in possesso delle capacità fisiche per esercitare la loro attività lavorativa.

Ciò considerato, la Corte risponde che l'età limite di 60 anni, imposta dalle parti sociali per poter pilotare un aereo di linea, costituisce un requisito sproporzionato alla luce della normativa internazionale e di quella tedesca, che hanno fissato tale età limite a 65 anni.

Corte europea dei diritti dell'uomo

1. LIBERTA' RELIGIOSA: Inammissibile il ricorso presentato dalle Associazioni Islamiche Svizzere contro la norma relativa al divieto di costruire minareti.

Il testo della Decisione della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 28 giugno scorso e' scaricabile in lingua francese dal sito web:
http://www.olir.it/ricerca/getdocumentpdf.php?lang=ita&Form_object_id=5658

Il ricorso delle associazioni islamiche svizzere contro la norma relativa al divieto di costruire minareti (art. 72, comma 3 della Costituzione svizzera, modificato nel 2009) è inammissibile perché non risulta lo status di "vittima" dei ricorrenti in relazione agli articoli 9 e 14 della CEDU. In particolare non risulterebbe dimostrato il legame tra i ricorrenti e il pregiudizio (anche potenziale) che deriva dalla norma contestata.

NEWS ITALIA

1. Cittadinanza e voto agli stranieri in Italia - Depositare in Cassazione le proposte di legge d'iniziativa popolare sulla modifica della normativa

Nell'ambito della campagna L'Italia sono anch'io, di cui ASGI fa parte, venerdì 2 settembre 2011 sono state depositate due proposte di legge di iniziativa popolare, una per la riforma dell'attuale normativa sulla cittadinanza e l'altra sul diritto di voto alle elezioni amministrative.

Col deposito in Cassazione dei testi delle due leggi di iniziativa popolare sottoscritti dagli esponenti delle organizzazioni che hanno promosso la campagna l'Italia sono anch'io, prende il via la raccolta delle firme necessarie per la consegna delle leggi in Parlamento. Ci sono sei mesi di tempo per raggiungere l'obiettivo richiesto delle 50.000 firme in calce a ciascuna delle due proposte di legge, e i promotori stanno pianificando iniziative in tutta Italia.

A Roma, nei prossimi giorni, verrà allestito un banchetto dove già hanno annunciato la loro presenza esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica che condividono i contenuti della campagna.

Ricordiamo che L'Italia sono anch'io è promossa, nel 150° anniversario dell'unità d'Italia, da 19 organizzazioni della società civile (Acli, Arci, Asgi-Associazione studi giuridici sull'immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli, Cgil, Cnca-Coordinamento nazionale delle comunità d'accoglienza, Comitato 1° Marzo, Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, Emmaus Italia, Fcei – Federazione Chiese Evangeliche In Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il Razzismo Brutta Storia, Rete G2 - Seconde Generazioni, Sei Ugl, Tavola della Pace, Terra del Fuoco) e dall'editore Carlo Feltrinelli. Presidente del Comitato promotore è il Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio.

Scopo della campagna è riportare all'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito politico il tema dei diritti di cittadinanza e la possibilità per chiunque nasca o viva in Italia di partecipare alle scelte della comunità di cui fa parte.

Oggi nel nostro Paese vivono oltre 5 milioni di persone di origine straniera. Molti di loro sono bambini e ragazzi nati o cresciuti qui, che tuttavia solo al compimento del 18° anno di età si vedono riconosciuta la possibilità di ottenere la cittadinanza, iniziando nella maggior parte dei casi un lungo percorso burocratico. Questo genera disuguaglianze e ingiustizie, limita la possibilità di una piena integrazione, disattende il dettato costituzionale che stabilisce l'uguaglianza tra le persone e impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento.

I promotori della campagna si propongono di contribuire a rimuovere questi ostacoli, attraverso un'azione di sensibilizzazione e la modifica dell'attuale legislazione che codifica le disuguaglianze. Per questo, la presentazione di due leggi di iniziativa popolare, una di riforma dell'attuale normativa sulla cittadinanza, l'altra sul diritto di voto alle elezioni amministrative.

In allegato una scheda che mette a confronto la legislazione attuale in materia e le modifiche che subirebbe se venissero approvate le due leggi.

Sul sito della campagna (www.litaliasonoanchio.it) sono pubblicati i testi integrali delle due proposte di legge di iniziativa popolare, altri materiali di approfondimento e gli aggiornamenti sulle iniziative.

2. Nasce l'Osservatorio contro le discriminazioni a Venezia.

Presentato il 30 settembre al Municipio di Mestre l'Osservatorio voluto dal Comune di Venezia con la collaborazione dell'UNAR.

Ha iniziato le sue attività il 12 settembre scorso l'Osservatorio contro le discriminazioni voluto dal Comune di Venezia di concerto con l'UNAR (Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni Razziali). L'Osservatorio è stato presentato nel corso di una conferenza pubblica, tenuta il 30 settembre 2011 presso il Municipio di Mestre.

Di seguito pubblichiamo la scheda sulle attività dell'Osservatorio

Osservatorio di Venezia contro le discriminazioni razziali

Il Veneto è una delle regioni con una presenza di cittadini immigrati tra le più alte d'Italia e, nonostante sia mancata la possibilità di una registrazione continuativa degli episodi di discriminazione (quello veneziano sarà il primo osservatorio ad essere istituito sul territorio), risulta anche, sulla base dei dati raccolti a livello nazionale, una delle regioni più interessate da questi fenomeni.

Per queste ragioni l'istituzione dell'Osservatorio Antidiscriminazioni nella città di Venezia, promosso dall'Assessorato alle Politiche giovanili e pace d'intesa con l'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), appare una necessità improcrastinabile, oltre che una risorsa e una conquista da parte della società civile di una città da sempre solidale, cosmopolita e aperta.

L'associazione SOS DIRITTI, cui è stata affidata la responsabilità della gestione (insieme ad altri soggetti) di questa nuova struttura, nasce da un percorso di anni portato avanti da una rete di associazioni cittadine (la Rete Tutti i diritti umani per tutti) nella difesa dei diritti e dell'eguaglianza degli abitanti del territorio veneziano. La stessa associazione si è sempre contraddistinta per il sostegno attivo portato agli immigrati, ai richiedenti asilo e ai rifugiati politici e in generale alle vittime di tutte le discriminazioni razziali.

Struttura e attività dell'Osservatorio:

1) Assistenza diretta alle vittime di discriminazione attraverso:

-L'apertura di uno sportello presso i locali destinati dall'amministrazione comunale al Servizio Partecipazione giovanile e Culture di Pace, siti a Mestre, in Via Andrea Costa. Il suddetto sportello raccoglierà le testimonianze dirette o indirette di eventi di discriminazione restando aperto al pubblico due pomeriggi e una mattina a settimana.

-L'attivazione di una prima consulenza legale per la disamina delle istruttorie che perverranno al Centro. La possibilità di assicurare delle vere e proprie azioni legali sarà garantita dalla formazione e attivazione di un gruppo di avvocati. Lo sportello inizierà la sua attività al pubblico a partire dal giorno 12 settembre 2011.

2) Sensibilizzazione degli attori sociali e della popolazione del territorio rispetto alle tematiche inerenti il contrasto delle discriminazioni razziali, attraverso:

-L'elaborazione del materiale informativo da distribuire per la pubblicizzazione e la promozione dell'osservatorio (vedi il depliant in allegato).

-Incontri da promuovere nelle singole scuole medie superiori del territorio di Venezia con la costruzione di seminari, dibattiti, laboratori e cineforum sui temi del razzismo e della discriminazione. Particolare attenzione verrà dedicata alle specifiche questioni inerenti le seconde generazioni delle migrazioni. Le attività verranno organizzate e gestite insieme ai docenti e ai collettivi di studenti già attivi su queste tematiche.

-Incontri di formazione e sensibilizzazione con gli insegnanti e genitori delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle medie inferiori, con particolare attenzione alla problematica dei bambini immigrati arrivati in Italia

in seguito ai ricongiungimenti familiari.

-Incontri di formazione e sensibilizzazione di pubblici funzionari che nell'ambito del loro lavoro entrano in contatto con diverse persone di differente origine nazionale ed etnica (impiegati delle questure, operatori delle forze dell'ordine e della polizia di frontiera operante al porto di Venezia, personale ospedaliero, ecc.).

-Ulteriori eventi pubblici (spettacoli, dibattiti, conferenze) da organizzare insieme alle associazioni e alle altre realtà attive sul territorio.

3) Attività di monitoraggio della stampa locale al fine di individuare tanto l'utilizzo di un linguaggio esplicitamente discriminatorio, quanto l'abuso di immagini stereotipate che contribuiscono a creare e alimentare un immaginario collettivo a rischio di tradursi in azioni discriminanti. Con scadenza da definirsi verrà organizzata una presentazione pubblica dei dati raccolti.

4) Lavoro di inchiesta sul territorio veneziano rispetto ai principali contesti in cui è noto o ipotizzabile che vengano perpetrate violazioni dei diritti fondamentali sulla base di una discriminazione rispetto all'origine etnica o nazionale. Particolare attenzione verrà dedicata, ad esempio, al Porto di Venezia, in cui, come è segnalato da diversi anni da associazioni, polizia di frontiera, autorità portuale e mezzi stampa, si verifica quotidianamente l'arrivo e il respingimento verso la Grecia di migranti originari di paesi in guerra o in situazioni di crisi umanitaria. In questa delicata situazione in cui il Comune di Venezia ha provato nel 2007 a intervenire con il Servizio Rifugiati, l'Osservatorio si impegna a richiedere mensilmente i dati di questi respingimenti e a raccogliere storie e testimonianze ad essi inerenti.

5) Sostegno e diffusione sul territorio delle iniziative anti-discriminazione promosse da associazioni ed enti.

NEWS EUROPA

1. Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa: "Le misure adottate dalle autorità italiane nei confronti dei Rom non sono in linea con gli standard internazionali ed europei in materia di diritti umani". Preoccupazione anche per le politiche restrittive verso i richiedenti asilo

Rapporto del Commissario del Consiglio d'Europa a seguito della visita compiuta in Italia nel maggio scorso.

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa manifesta la propria preoccupazione per la situazione dei Rom e dei Sinti in Italia e chiede alle autorità italiane di spostare l'attenzione dai provvedimenti coercitivi (espulsioni e sgomberi forzati) all'integrazione sociale e al contrasto alla discriminazione e all'antiziganismo.

Il Rapporto del Commissario per i diritti umani del CoE e' disponibile in lingua inglese al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1791&l=it

“L'Italia dovrebbe rispettare maggiormente i diritti dei rom e dei migranti”

Strasburgo, 07/09/2011 – “La situazione dei rom e dei sinti in Italia resta fonte di grande preoccupazione. È opportuno porre l'accento non sui provvedimenti coercitivi, come le espulsioni e gli sgomberi forzati, ma piuttosto sull'integrazione sociale e la lotta contro la discriminazione e l'antiziganismo”, ha dichiarato oggi il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, in occasione della pubblicazione del rapporto stilato a seguito della visita del 26 e 27 maggio 2011 in Italia, nel corso della quale ha discusso della situazione della minoranza rom e dei migranti nordafricani.

Il Commissario è preoccupato per la retorica razzista e xenofoba contro rom e sinti. Questo fenomeno deve essere contrastato con l'ausilio di misure efficaci, in particolare attraverso iniziative di autoregolamentazione da parte dei partiti politici, e tramite la vigorosa applicazione delle disposizioni penali contro i reati di matrice razzista. Il Commissario insiste inoltre sulla necessità di far conoscere meglio la storia e la cultura rom al fine di lottare contro l'antiziganismo, ad esempio grazie alla diffusione e all'utilizzo delle schede illustrative sulla storia dei rom elaborate dal Consiglio d'Europa.

Le recenti espulsioni di rom e sinti, spesso svoltesi in violazione delle norme relative ai diritti umani, hanno avuto un impatto negativo non solo sulla fruizione del diritto all'alloggio, ma anche di altri diritti, come il diritto dei minori all'istruzione. “Le autorità italiane dovrebbero agire in conformità delle norme internazionali e del Consiglio d'Europa in materia di alloggio e di espulsioni e riportare la situazione in linea con la Carta sociale europea riveduta”.

Gli atti di violenza contro i rom, alcuni per mano delle forze dell'ordine, indicano la necessità per le autorità italiane di migliorare la risposta agli episodi di violenza scatenati da motivazioni razziali. “È necessario migliorare la gestione dei reati di stampo razzista e combattere i comportamenti abusivi, di tipo razzista, da parte della polizia. Il dispositivo di controllo degli atti e dei reati a sfondo razzista dovrebbe essere maggiormente flessibile ed attento ai bisogni delle vittime”.

Il Commissario ribadisce la sua raccomandazione alle autorità italiane di esaminare la situazione dei numerosi rom apolidi arrivati in Italia dall'ex Jugoslavia decenni fa, e dei loro figli, il cui numero attuale è stimato a circa 15000. Hammarberg auspica inoltre l'adozione di una strategia nazionale per l'integrazione sociale di rom e sinti in Italia, che sia di sostegno agli sforzi degli attori regionali e locali in questo campo, e propone, in un primo momento, la creazione di una task force a livello nazionale, incaricata di apportare tale supporto.

“I sempre più frequenti arrivi dal Nord Africa hanno evidenziato il bisogno di una maggiore attivazione dell'Italia e dell'Europa per assicurare il rispetto dei diritti dei migranti, inclusi i richiedenti asilo: ciò vale innanzitutto per il soccorso in mare, ma anche per la loro accoglienza, la loro integrazione e per un certo numero di procedure giuridiche”, ha dichiarato il Commissario.

“Risulta imperativo che qualora dei migranti si trovino in situazione di emergenza in mare, il soccorso e la sicurezza di quest'ultimi prevalgano su ogni altro tipo di considerazione, ivi compresa la mancanza di chiarezza o di accordi, in particolare tra l'Italia e Malta, in merito alle responsabilità per gli interventi di salvataggio”, ha sottolineato. Il Commissario invita inoltre le autorità italiane ad evitare qualsiasi pratica che potrebbe tradursi nel rinvio di migranti in paesi dove rischierebbero di subire maltrattamenti o un respingimento indiretto.

Sarebbe inoltre necessario migliorare le condizioni di accoglienza e di accesso all'asilo, in particolare attraverso lo sviluppo della capacità di programmi abitativi gestiti dal Sistema di Protezione per

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), finanziato da fondi pubblici, e sostenuto da una rete di autorità locali e organizzazioni no profit. I richiedenti asilo dovrebbero beneficiare di un adeguato accesso all'assistenza giuridica e contare su un sostegno psicosociale, qualunque sia il luogo in cui sono accolti. Relativamente al rimpatrio dei cittadini tunisini tramite "procedure semplificate", il Commissario sollecita le autorità italiane a far sì che il sistema di garanzie dei diritti umani, in particolare l'accesso a procedure che permettano la contestazione delle decisioni di allontanamento, nonché il divieto delle espulsioni collettive, sia pienamente rispettato.

Il Commissario esorta infine ad ottimizzare il processo d'integrazione dei rifugiati e dei titolari di una protezione internazionale all'interno della società italiana. "È indispensabile rafforzare la capacità delle autorità locali a fornire alloggio e servizi. Occorre inoltre agevolare l'accesso dei rifugiati all'acquisizione della nazionalità italiana, nonché accelerare la procedura da seguire per ottenere il ricongiungimento familiare".

La replica delle autorità italiane è allegata al rapporto del Commissario.

Ufficio del Commissario per i diritti umani - Unità di Comunicazione

www.commissioner.coe.int
press.commissioner@coe.int

2. ECRI - Nuove linee Guida per contrastare i pregiudizi sui Rom

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa ha pubblicato una serie di raccomandazioni per gli Stati membri contro le discriminazioni subite dai Rom.

La Commissione del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) ha pubblicato un documento in cui indica agli Stati membri come agire per migliorare le condizioni di vita dei cittadini di etnia rom che vivono sul loro territorio.

Per combattere la crescente ondata di razzismo contro i Rom e la discriminazione di cui sono vittima, ECRI propone una serie di misure concrete in settori come l'alloggio, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'accesso ai servizi pubblici o la lotta contro i crimini a sfondo razziale. L'obiettivo della tredicesima Raccomandazione elaborata dall' ECRI è quello di spingere i governi a sviluppare politiche efficaci e buone prassi per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone appartenenti alla comunità rom.

Il testo della Raccomandazione n. 13 dell'ECRI ("ECRI general Policy Recommendation n. 13 on combating anti-gypsyism and discrimination against Roma") in lingua inglese, francese o romani, può essere scaricato dal sito web dell'ECRI: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/PressReleases/92-19_09_2011_RPG13_en.asp

3. Vertice dei sindaci di città europee sull'inclusione sociale dei Rom: "Costruzione della fiducia reciproca". Strasburgo, 22 settembre 2011.

Per affrontare la situazione dei circa 10-12 milioni di Rom e *travellers* nei 47 Paesi membri dell'UE, il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa ha organizzato un vertice dei sindaci sulla questione dei Rom, a Strasburgo (Francia) il 22 settembre 2011. Il vertice è una risposta alla crescente discriminazione nei confronti dei Rom in Europa e alla loro emarginazione sociale ed economica. La Dichiarazione di Strasburgo sui Rom, adottata dalla riunione ad alto livello del Consiglio d'Europa, il 20 ottobre 2010, ha sottolineato la particolare importanza di azioni locali e regionali per migliorare la situazione dei Rom.

Il vertice dei sindaci sui Rom è stato organizzato in collaborazione con il Rappresentante speciale del Consiglio d'Europa Segretario generale per questioni relative ai Rom, Jeroen Schokkenbroek, e in collaborazione con il Comune di Strasburgo. Il vertice ha riunito i rappresentanti di comuni, regioni, le organizzazioni Rom e i rappresentanti eletti, nonché altre istituzioni interessate alla questione dell'inclusione sociale dei Rom, al fine di fornire un quadro di cooperazione per l'azione in loro favore.

Il Vertice dei sindaci ha lanciato la proposta della creazione di un' Alleanza europea delle Città e Regioni per l'inclusione dei Rom.

La dichiarazione finale adottata dal Vertice europeo ha evidenziato la determinazione dei partecipanti per sradicare l'esclusione e la discriminazione dei Rom nell'ambito delle comunità locali e regionali di tutta Europa – a partire dalla constatazione dell'evidente gap nell'accesso all'istruzione, all'alloggio, all'assistenza sanitaria e all'occupazione. Un gruppo di cui fanno parte sei città e regioni europee (Aubervilliers / Francia, Kavarna / Bulgaria, Malaga / Spagna, Regione di Madrid / Spagna, Heraklion / Grecia e il 5° distretto di Bucarest / Romania) guiderà un'iniziativa per la costruzione di una futura Alleanza europea delle Città e Regioni per l'inclusione dei Rom sostenendo la piena partecipazione dei Rom in una società democratica europea.

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito web del Summit europeo di Strasburgo: http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20110922-Roma-Summit/default_en.asp

RAPPORTI E DOCUMENTI

1. On-line il Rapporto dell'UNAR al Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni.

In base all'articolo 7 lettera f) del D.Lgs. 215/2003 all' UNAR è affidato il compito di "redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta".

Grazie alle risultanze e alle statistiche derivanti dalla gestione della banca dati del Contact Center, nonché alle altre informazioni e segnalazioni acquisite con gli strumenti e i mezzi concessigli dalla normativa, UNAR, ogni anno, elabora quindi una relazione al Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela e un'altra relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta.

E' disponibile on-line anche il Rapporto dell'UNAR inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle attività svolte nel corso del 2010.

Il testo integrale della Relazione presentata dall'UNAR al Parlamento e' scaricabile al link:

http://93.63.216.212/unar/_image.aspx?id=07547f93-e702-48b2-9c72-bfd711d702ed&sNome=RELAZIONE%20AL%20PARLAMENTO%20ANNO%202010.pdf

Il testo integrale del rapporto dell'UNAR sulle proprie attività inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri e' disponibile al link: http://93.63.216.212/unar/_image.aspx?id=a14e1dff-486c-4003-9b95-c2efd96ad5ad&sNome=RELAZIONE%20AL%20PCM%20ANNO%202010.pdf

2. Guida per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Il Dipartimento Politiche Europee ha realizzato una Guida per il riconoscimento delle qualifiche professionali per facilitare la comprensione delle norme, comunitarie e nazionali, che regolano il sistema della libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.

La Guida illustra la procedura volta ad ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE (recepita in Italia con il Decreto legislativo n.206/2007). L'obiettivo è offrire uno strumento di facile consultazione che fornisca nel contempo informazioni dettagliate su singole tematiche.

Verrà costantemente aggiornata in base agli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea in materia e ai lavori delle istituzioni europee e attraverso ogni informazione utile che emergerà dalla corrispondenza tra gli operatori della materia (Coordinatore Nazionale- Punto Nazionale di Contatto) e il cittadino stesso.

La Guida è una pubblicazione disponibile in formato .pdf ed è possibile consultare anche la versione navigabile che sarà periodicamente aggiornata.

La Guida all'utente - Direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali puo' essere scaricata al link:

<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17592/riconoscimento-delle-qualifiche-professionali-guida-allutente>

Fonte - Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Guida sui diritti sociali dei lavoratori europei che esercitano il diritto alla libera circolazione curata dalla Confederazione dei Sindacati Europei (ETUC-CES)

Disponibile on-line l'edizione aggiornata in lingua inglese, francese, tedesca e polacca che presenta la condizione giuridica del lavoratore che esercita il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE e dell'AEE.

La Confederazione europea dei Sindacati (CES / ETUC) ha pubblicato l'edizione aggiornata al maggio 2011 della Guida ai diritti sociali dei lavoratori europei ("Guide for Mobile European Workers, 2011).

La Guida ha lo scopo di presentare, con una terminologia chiara e con l'ausilio di esempi pratici, la condizione giuridica del lavoratore di un Paese membro dell'UE o dell'Area Economica Europea che esercita il diritto alla libera circolazione, alla luce dei principali strumenti del diritto dell'Unione europea. La Guida si suddivide in tredici capitoli ed analizza le questioni relativi al diritto di residenza, all'accesso alla sicurezza sociale, ai diritti collegati alle condizioni di lavoro in caso di distacco, alla legge applicabile in materia di rapporto di impiego e prestazioni previdenziali, al regime applicabile in materia di tassazione .

La Guida e' disponibile in quattro lingue: inglese, francese, tedesco e polacco.

La Guida puo' essere scaricata dal sito web della CES/ETUC: <http://www.etuc.org/a/9001>

4. Rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia ed intolleranza

Il rapporto dedicato alle tematiche dell'estremismo politico e delle sfide agli ordinamenti democratici posti dai movimenti xenofobi.

Facendo seguito alla risoluzione n. 65/199 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 2010 sull'"inammissibilità" di certe pratiche che contribuiscono ad alimentare contemporanee forme di razzismo, di discriminazione razziale ed intolleranza", il Relatore speciale ha distribuito il 21 luglio scorso un nuovo rapporto sull'implementazione delle misure e dei punti di vista contenuti nella risoluzione.

In questo nuovo rapporto, il Relatore ONU si confronta con le questioni attinenti alle sfide poste agli ordinamenti democratici dai movimenti politici estremisti, che promuovono idee fondate sulla xenofobia, l'intolleranza e la discriminazione razziale, inclusi i movimenti neonazisti, skinhead e similari.

Nel Rapporto, il relatore speciale identifica buone prassi sviluppate dagli Stati ed esamina gli ambiti ove ulteriori sforzi ed una maggiore vigilanza appare necessaria, in special modo con riguardo alla protezione che deve essere garantita a persone appartenenti a gruppi maggiormente esposti a reati a sfondo razziale e xenofobo.

Il testo del Rapporto e' scaricabile dal sito dell'Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti Umani:http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A-HRC-18-44_en.pdf

Il testo della Risoluzione dell'Assemblea generale ONU n. 65/199 puo' essere scaricato dal sito web: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4d9b08382.pdf>

5. Developing Anti-discrimination Law in Europe - the 27 EU Member States, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey compared

Issued on 18/07/2011

Summary

The 2010 comparative review of the transposition of the EC Racial Equality and the Employment Equality Directives in the national law of 27 EU Member States is now available, with additional detailed analysis of Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey

Description

In a great many European countries anti-discrimination legislation has been adopted and reviewed over recent years. This major and unprecedented operation was originally set in motion with the adoption of the two pieces of European legislation in 2000: the Racial Equality Directive (2000/43) and the Employment Equality Directive (2000/78). The transposition of these Directives into the national legal systems of the 27 Member States is described in a series of annually updated country reports produced by the European Network of Legal Experts in the non-discrimination field. This Network was established and is managed by Human European Consultancy and the Migration Policy Group on behalf of the European Commission.

The reports were written by independent national experts in each Member State. The information was provided in response to questions set out in a template format which closely followed the provisions of the two Directives. The Network's ground coordinators (experts on the Directives' five discrimination grounds) and content manager read and commented on various drafts of the reports. The 30 reports cover national law, the establishment of enforcement mechanisms and the adoption of other measures. They contain the information current as of 31 December 2009. As such, they are a valuable source of information on national anti-discrimination law and can be found here.

This Comparative Analysis, drafted by Isabelle Chopin and Thien Uyen Do (Migration Policy Group), compares the information set out in the 2009 country reports in a format mirroring that of the country reports themselves and draws on some conclusions from the information contained in them.

In addition to the EU Member States, the candidate countries Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey have been part of the Network since December 2009 and reports have been issued for these countries as well. Consequently, the authors have decided to include more detailed information about them in this comparative analysis.

Downloadable Files:

- *The 27 EU Member States, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey compared - English from link:*
http://www.migpolgroup.com/public/docs/192.DevelopingAntiDiscinEurope_Comparativeanalysis_V_11.10_EN.pdf

MATERIALI DI STUDIO

1. Raccolta della giurisprudenza penale in materia di reati a sfondo razziale e di discriminazione etnico-razziale

Massime e link ai testi integrali delle principali sentenze che hanno applicato la normativa penale in materia di contrasto ai reati a sfondo razziale e di discriminazione etnico-razziale (d.l. n. 122/93 conv. in Legge n. 205/1993 c.d. "legge Mancino").

Il file con la Raccolta della giurisprudenza penale in materia di reati a sfondo razziale e di discriminazione etnico-razziale (settembre 2011), puo' essere scaricato al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/giurispr_penale_reati_razziali_sett_2011.pdf

La raccolta del materiale e la stesura delle massime e' stata curata dalla dott.ssa Caterina Bove nell'ambito del progetto di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose promosso dall'ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalit  umanitarie Charlemagne ONLUS.

2. Per un'accoglienza e una relazione d'aiuto transculturali. Linee guida per un'accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Pubblicato il volume risultato finale del lavoro di ricerca ed analisi realizzato nell'ambito dell'Azione Fondo Europeo per i Rifugiati, cofinanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Interno.

La pubblicazione, finanziata dal Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013,   stata realizzata dalla Provincia di Parma in collaborazione con Centro Immigrazione Asilo Cooperazione internazionale di Parma e provincia, Save the Children, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, Associazione Centro Astalli, Caritas di Roma, NAGA, Societ  Italiana di Medicina delle Migrazioni, Centro Ricerche e Interventi nei Sistemi Complessi.

Le linee guida sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di accoglienza attraverso il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore, fornendo indirizzi generali e strumenti adeguati.

Attraverso la diffusione di standard comuni ed il rafforzamento delle capacità dei soggetti coinvolti nella gestione del sistema asilo si intende contribuire all'armonizzazione dei servizi e delle procedure di accoglienza sul territorio nazionale.

Il volume “Per un'accoglienza e una relazione d'aiuto transculturali” e' disponibile on – line al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_asgidocumenti.accoglienza_transcultural_e.pdf

LIBRI, PUBBLICAZIONI E RIVISTE

1. Marco Ferrero, Fabio Perocco (a cura di), *Razzismo al lavoro. Il sistema della discriminazione sul lavoro, la cornice giuridica e gli strumenti di tutela*, Franco Angeli editore, Milano, pp. 320, € 29,50.

Il volume intende verificare il grado di attuazione degli strumenti di tutela antidiscriminatoria introdotti dalla Comunità europea, e presentare a operatori sociali e del diritto, a sindacalisti e progettisti di politiche e interventi sociali, indicazioni utili nella promozione dei diritti di cittadinanza. In particolare il testo indaga in termini sociologici e giuridici il tema della discriminazione razziale nell'ambito lavorativo.

Gli autori: Marco Ferrero insegna Diritto dell'immigrazione presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Avvocato del Foro di Padova, e' socio dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione; Fabio Perocco insegna Sociologia delle migrazioni e Metodi di analisi e ricerca sociale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e coordina l'attività didattica del Master sull'Immigrazione ivi istituito.

Info: Franco Angeli editore , Scheda libro:

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.asp?ID=19295&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=razzismo+al+lavoro.+il+sistema+della+discriminazione+sul+lavoro%2C+la+cornice+giuridica+e+gli+strumenti+di+tutela

2. Diletta Tega (a cura di), *Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela*, Armando Editore, 2011, pp. 288, Libro + CD Rom , euro 20.

Oggi le discriminazioni razziali ed etniche rappresentano il lato oscuro e problematico di società che si trovano a dover affrontare un'inaspettata e massiccia domanda di accoglienza dell'Altro. Quali sono gli strumenti che il diritto mette a disposizione per combattere le discriminazioni? Come si intrecciano con le garanzie previste nel complesso dall'ordinamento giuridico? Che tipo di protezione sono in grado di opporre agli atti e fatti discriminatori? A queste e ad altre domande i contributi contenuti nel volume cercano di offrire una risposta, grazie al contributo di studiosi di questo settore.

La curatrice: Diletta Tega e' ricercatrice in Diritto Costituzionale, Università La Bicocca di Milano.

Info: <http://www.armando.it/cms/sito/prodotto.asp?id=2555>

3. Pierre Salama, *Migrants and fighting discrimination in Europe (White Paper Series - Volume 2)*, Council of Europe Publications (2011) , euro 15.

Disponibile anche in lingua francese

Info: http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2534

Contents

Preface

Introduction

1. Immigrants: How many are there? Who are they? Where do they go?

Introduction

1.1. Prologue: definitions and experiences

1.1.1. Counting immigrants

1.1.2. Diversity of situations and experiences

1.2. Immigration has changed profoundly

1.2.1. Migrants' origins and destinations

1.2.2. Economic participation of migrants differs in different European countries

1.3. In Europe, each host country has a different past

1.3.1. Geographical concentration by nationality of origin

1.3.2. Rising immigration flows but varying situations in different host countries

1.3.3. Different grouping criteria

1.3.4. Focusing on a few countries

Conclusion

2. Some areas of discrimination and responses in terms of intercultural dialogue

Introduction

2.1. High levels of discrimination in the labour market

2.1.1. On average, immigrants have a lower employment rate than the native-born

2.1.2. Immigrants are more vulnerable to unemployment

2.1.3. Skill and qualification levels reduce disparities but do not eliminate them

2.2. Lower pay and poorer working conditions

- 2.2.1. An overview of pay and working conditions
- 2.2.2. The reasons for economic discrimination
- 2.3. School, a medium for integration?
 - 2.3.1. Significant spatial segmentation fuels educational segregation
 - 2.3.2. Poorer performance at school than that of native-born pupils
 - 2.3.3. Towards less discrimination in educational guidance
- 2.4. An instructive assessment of integration policies

3. Cultural diversity, positive discrimination and social cohesion

Introduction

- 3.1. The meaning of words
 - 3.1.1. Different policies on cultural diversity
 - 3.1.2. Globalisation and culture
- 3.2. Rejection or acceptance of cultural diversity
 - 3.2.1. Does cultural diversity undermine social capital?
 - 3.2.2. Shared, or even plural, identity and constitutional patriotism
- 3.3. Positive discrimination versus equality?
 - 3.3.1. Positive discrimination can hamper the search for equality
 - 3.3.2. Positive discrimination for equal enjoyment of rights
 - 3.3.3. A mix of positive discrimination and social policies

General conclusions

Bibliography

4. *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* - n. 2/2011 - Rivista edita da ASGI e Magistratura Democratica, Franco Angeli editore, Milano.

Info: <http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=89&lingua=it>

Sommario n. 2/2011

Interventi

La direttiva rimpatri, il testo unico immigrazione ed il diritto penale dopo la sentenza El Dridi, di Andrea Natale

La direttiva sulle sanzioni per l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: contenuto ed effetti nell'ordinamento italiano, di Giovanni Cannella e Chiara Favilli

Considerazioni su kafalah, ricongiungimento familiare e diritto dell'Unione europea, di Alessandra Lang

Fatto illecito civile. Danneggiati italiani e stranieri a confronto. Tutela risarcitoria differenziata? di Francesco Ranieri

Giurisprudenza - Commenti

La Corte costituzionale pone fine alle ordinanze dei Sindaci sulla sicurezza urbana: un rigore foriero di futuri sviluppi?, di Andrea

5. European Anti-discrimination Law Review Issue No. 12

Issued on 29/07/2011

Summary

The European Anti-discrimination Law Review issue number 12 is now available. The Review provides updated news, analysis and information on the implementation of anti-discrimination law in all Member states, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey

Description

The twelfth edition of the bi-annual European Anti-Discrimination Law Review, available in English, French and German, has been published.

The Law Review provides an overview of the latest developments in European anti-discrimination law and policy, reflecting as far as possible the state of affairs up to 15 January 2011.

In this issue:

- **'2011: a case odyssey into 10 years of anti-discrimination law'** by Thien Uyen Do
- **'Discrimination law, self-employment and the liberal professions'** by Catherine Barnard
- European Legal Policy Update
- European Court of Justice Case Law Update
- European Committee of Social Rights Update
- News from the EU Member States, Croatia, the FYR of Macedonia and Turkey

The European Anti-discrimination Law Review is a bi-annual publication prepared by the European Network of Legal Experts in the non-discrimination field with Human European Consultancy and MPG (eds.).

The Law Review is published in English, French and German and can be downloaded below in PDF.

Downloadable Files:

- *No.12 European Anti-Discrimination Law Review - **English** (2.3 MB) : link:*
http://www.migpolgroup.com/public/docs/194.European_Anti-discrimination_Law_Review_12_29.07.2011_EN.pdf
- *No.12 European Anti-Discrimination Law Review - **French** (2.4 MB) : link:*
http://www.migpolgroup.com/public/docs/194.European_Anti-discrimination_Law_Review_12_29.07.2011_FR.pdf

6. FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union No 2 (03/08/2011)

Available on line at:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=6022&type=2&furtherPubs=no>

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission. Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this second issue, we turn to two issues of central concern to EU workers who are using their free movement rights: the right to employment in a host Member State's public sector for EU workers and the right to family life with family members in the host state.

If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu.

This online Journal is available in English only.

7. ANTONIO FUCCILLO, *Giustizia e religione*, vol.I e II, Giappichelli, Torino, 2011, euro 45.

Volume I. Patrimonio ed enti ecclesiastici. La tutela positiva della libertà religiosa tra danno, simboli e privacy. Autodeterminazione, testamento biologico e identità religiosa. Con la collaborazione di: Elisa Mattu, Pierfrancesco Rina, Raffaele Santoro, Francesco Sorvillo, Con la cooperazione di: Giovanna Guarnaccia, Angela Valletta.

Volume II. Matrimonio, famiglia e minori tra identità religiosa e rilevanza civile. Con la collaborazione di: Elisa Mattu, Pierfrancesco Rina, Raffaele Santoro, Francesco Sorvillo. Con la cooperazione di: Gennaro Fusco.

Info: <http://www.olir.it/libri/?autore=190&libro=397>

ABSTRACT:

I volumi contengono un'indagine sull'attuale rapporto tra Diritto e Religione prendendo spunto dalle decisioni della giurisprudenza civile con le conseguenti elaborazioni dottrinali. Il risultato è un case book di grande interesse ed attualità: le convinzioni religiose intervengono nell'indirizzare le scelte "civili" di ciascuno in settori rilevanti del "diritto vivente". Dall'esame dei casi pratici ritenuti paradigmatici per ciascuno dei profili esaminati ne deriva una costruzione istituzionale di un attuale diritto ecclesiastico civile. I tomi si caratterizzano anche per l'ampio spazio riservato alla soluzione dei problemi pratici che si presentano nello svolgimento dell'attività professionale, quindi utili ai giuristi (notai, magistrati, avvocati, funzionari) per la soluzione tecnica delle questioni che la casistica gli pone davanti. In una società complessa come la nostra che è multirazziale, multiculturale e multireligiosa, il rispetto delle identità dei singoli e dei gruppi richiederà sempre più un accesso ad un'equa giurisdizione pubblica e privata (anche con tecniche di prevenzione) a tutela di precise istanze e bisogni basati anche sulla propria identità confessionale e culturale.

In particolare, questo volume, introdotto da un capitolo sul "diritto ecclesiastico civile vivente", traccia un "percorso guidato" che vede integrati gli aspetti teorici e la prassi giurisprudenziale inerenti gli enti ecclesiastici, gli edifici di culto, la simbologia e le osservanze religiose, la protezione dei dati sensibili, il rapporto tra trattamenti sanitari e libertà religiosa, il testamento biologico, la rilevanza delle convinzioni religiose sul fine vita, la tutela "positiva" della libertà religiosa ed il risarcimento del danno. Oltre agli aspetti istituzionali, nelle singole parti sono posti all'attenzione del lettore molteplici elementi di rilevante interesse, tra i quali, ad esempio, il

rapporto tra enti ecclesiastici e società commerciali, la condivisione dei luoghi sacri tra diverse confessioni religiose, la tutela del diritto di proprietà in presenza di immissioni originate da attività religiose, lo "sbattezzo" e la risarcibilità del danno derivante da condotte discriminatorie, solo per segnalare alcuni dei punti oggetto della ricerca.

SEMINARI E CONVEGNI

1. Il trattamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro famigliari. La direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e la sua attuazione nell'ordinamento italiano (d. lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e successive modifiche, d.l. 23 giugno 2011, n.89), **Firenze – 25 novembre 2011.**

Seminario di formazione per avvocati, aperto agli operatori interessati promosso dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - Sezione Toscana con la collaborazione della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze col patrocinio del Dipartimento di diritto pubblico "Andrea Orsi Battaglini", Università degli studi di Firenze col sostegno di Magistratura Democratica Toscana

Programma ed info per le iscrizioni al sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1753&l=it

PROGRAMMA

Venerdì 25 novembre 2011 ore 9,30-13,30 e 14.30-18,30 a FIRENZE presso il Polo delle Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Firenze Edificio D-4 Aula 1.02.

Coordina: Giulia Perin, Avv. del Foro di Padova La tutela dei cittadini dell'Unione europea e dei loro famigliari alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (Girolamo Strozzi, Professore di Diritto dell'Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze)

L'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'Unione europea: la normativa e la giurisprudenza dell'Unione europea.

(Adelina Adinolfi, Professore Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze)

L'espulsione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro famigliari e il loro trattamento nel diritto interno.

(Chiara Favilli, Professore associato di Diritto dell'Unione europea e di Diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università LUMSA di Roma e Palermo)

Gli orientamenti della pubblica amministrazione italiana. (Daniela Lucchi, Dirigente Prefettura di Firenze, Area 4 Diritti civili Cittadinanza Immigrazione e Diritto d'asilo)

L'impugnazione dei provvedimenti amministrativi e la prassi giudiziaria italiana:

- il giudizio

(Andrea Proto Pisani, Professore Ordinario di Diritto processuale civile, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze)

- la giurisprudenza di merito e di legittimità

(Maria Acierno, Magistrato dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione)

La conformità della normativa e della prassi italiana agli obblighi posti dall'Unione europea: il punto di

vista di un giudice.

(Alessandro Nencini, Consigliere della Corte d'appello di Firenze) e di un avvocato (Simonetta Furlan, Avv. del Foro di Firenze)

2. Meetings Jemolo "Diritto, religioni, multiculturalismo", Alessandria, 17 novembre 2011. "L'Islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane"

Convegno organizzato da Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria – ACSAL, Facoltà di Giurisprudenza – Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche – Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Scienze Politiche – Università del Piemonte Orientale

17 Novembre 2011 ore 19.00 – 22.30

Pausa buffet 20.30

PARTECIPANO

Prof. Mohammed K. Rhazzali, Università degli Studi di Padova

Avv. Massimo Pastore, ASGI – Associazione Studi Giuridici Immigrazione

Dott. Pietro Buffa, Direttore della Casa Circondariale "Lo Russo e Cutugno" delle Vallette –Torino

Sede: Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria

Piazza Fabrizio De André, 77 (ex viale Teresa Michel, 2) – Alessandria

www.acsal.org

La Brochure del convegno al link: http://www.olir.it/areetematiche/news/documents/meeting_2011-11-17-1.pdf

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, www.asgi.it ; ASGI sede amministrativa: via S. Francesco d'Assisi, 39 – 33100 Udine – Tel. Fax: 0432507115.

